



## FEASR – FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE

### Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020



[www.regione.piemonte.it/svilupporurale](http://www.regione.piemonte.it/svilupporurale)

#### **GAL Langhe Roero Leader**

Società consortile a responsabilità limitata

[www.langheroeroleader.it](http://www.langheroeroleader.it)

PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE: "P.R.O.S.P.E.T.T.I.V.E. PANOR-AMICHE Langhe e Roero"

(Paesaggi Rurali: Opportunità di Sviluppo Produttivo Endogeno Turistico tra Integrazione Varietà Equilibrio, amiche del panorama)

**AMBITO TEMATICO: "3 - Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali"**

#### **BANDO PUBBLICO**

#### **"Sostegno alle imprese per investimenti in macchinari e attrezzature in ambito forestale"**

Elenco di misure/sottomisure/operazioni attivate dal GAL col presente bando:

**MISURA 8 - SOTTOMISURA 6 - OPERAZIONE 1**

**Investimenti per incrementare il potenziale economico delle foreste e dei prodotti forestali**

BANDO n° 3 / 2019

APERTURA BANDO: 31/07/2019

SCADENZA BANDO: **02/10/2019** ore 14.00 telematica; 02/10/2019 ore 18.00 cartaceo

<b>I PARTE: INDICAZIONI GENERALI.....</b>	<b>4</b>
Art. 1 Premessa.....	4
Art. 2 Inquadramento generale e definizioni .....	4
Art. 3 Richiedenti e beneficiari.....	6
Art. 4 Localizzazione dell'Ente e degli interventi.....	6
Art. 5 Modalità e requisiti per l'iscrizione all'Albo delle imprese forestali del Piemonte.....	7
Art. 6 Risorse finanziarie disponibili.....	7
Art. 7 Numero di domande presentabili .....	8
Art. 8 Termini per la presentazione delle domande.....	8
<b>II PARTE: OGGETTO DEL BANDO .....</b>	<b>9</b>
Art. 9 Finalità dell'operazione nel contesto del PSL.....	9
Art. 10 Tipologia interventi ammissibili e non ammissibili .....	10
Art. 11 Spese ammissibili e non ammissibili .....	10
Art. 12 Condizioni generali e specifiche di ammissibilità a contributo della domanda e delle spese sostenute e adempimenti obbligatori .....	12
12.1 Condizioni generali.....	12
12.2 Condizioni specifiche .....	14
Art. 13 Termini per l'inizio lavori e per la conclusione dell'intervento .....	14
Art. 14 Tipo di agevolazione prevista e Registro Nazionale Aiuti di Stato .....	14
Art. 15 Divieto di cumulabilità .....	15
Art. 16 Limiti di investimento (minimo e massimo, tipologie).....	15
Art. 17 Modalità di pagamento e annullamento dei documenti contabili.....	15
Art. 18 Criteri di selezione per la valutazione delle domande.....	16
<b>III PARTE: ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE RELATIVE ALLA PARTECIPAZIONE E ALL'ATTUAZIONE DEL BANDO.....</b>	<b>21</b>
Art. 19 Tipologia delle domande nel corso dell'iter della partecipazione al bando .....	21
Art. 20 Condizioni generali per la presentazione delle domande di sostegno .....	21
20.1 Accredito ai servizi SIAP (Sistema Informativo Agricolo Piemontese).....	21
20.2 Iscrizione all'Anagrafe Agricola del Piemonte .....	21
Art. 21 Come compilare e presentare le domande di sostegno .....	22
21.1 Gestione informatica delle domande di sostegno.....	22
21.2 Contenuto della domanda telematica di sostegno e documentazione da presentare.....	23
21.3 Impegni .....	25
Art. 22 Istruttoria delle domande di sostegno .....	27
22.1 Responsabile procedimento e Responsabile del trattamento dei dati con informativa .....	27
22.2 Procedure generali di istruttoria .....	27
22.3 Valutazione amministrativa delle domande .....	28
22.4 Valutazione di merito delle domande sulla base dei criteri di selezione .....	28

22.5	<i>Comunicazioni al richiedente in caso di motivi ostativi all'accoglimento della domanda</i> .....	28
22.6	<i>Formazione della graduatoria e ammissione a finanziamento</i> .....	29
22.7	<i>Conclusione della procedura di istruttoria</i> .....	29
Art. 23	<i>Presentazione delle domande di pagamento</i> .....	29
23.1	<i>Domanda di anticipo</i> .....	29
23.2	<i>Domanda di saldo</i> .....	30
Art. 24	<i>Istruttoria delle domande di pagamento</i> .....	31
24.1	<i>Istruttoria del GAL</i> .....	31
24.2	<i>Controlli di ARPEA</i> .....	31
24.3	<i>Controlli ANTIMAFIA</i> .....	32
Art. 25	<i>Riduzioni e sanzioni</i> .....	33
Art. 26	<i>Controlli ex post</i> .....	33
Art. 27	<i>Proroghe</i> .....	33
Art. 28	<i>Varianti</i> .....	33
28.1	<i>Definizione di variante</i> .....	33
28.2	<i>Presentazione della domanda di variante</i> .....	34
28.3	<i>Istruttoria della domanda di variante</i> .....	34
Art. 29	<i>Decadenza dal contributo</i> .....	35
Art. 30	<i>Partecipazione del beneficiario all'iter della domanda</i> .....	35
30.1	<i>Ritiro della domanda</i> .....	35
30.2	<i>Riesami/ricorsi</i> .....	35
30.3	<i>Errori palesi e loro correzione</i> .....	35
30.4	<i>Cause di forza maggiore</i> .....	36
Art. 31	<i>Comunicazione di cessione di azienda/attività con subentro degli impegni</i> .....	36
Art. 32	<i>Normativa</i> .....	37
Art. 33	<i>Informazioni e pubblicità sul sostegno da parte del FEASR</i> .....	38
Art. 34	<i>Termini per la richiesta di informazioni/documentazione</i> .....	39
Art. 35	<i>Disposizioni finali</i> .....	39
Art. 36	<i>Pubblicazione</i> .....	39
<b>ALLEGATI DA COMPILARE E ALLEGARE ALLA DOMANDA</b> .....		<b>39</b>

## I PARTE: INDICAZIONI GENERALI

### Art. 1 Premessa

1. Il presente Bando - attivato sulla Misura 8 Sotto Misura 8.6 Operazione 8.6.1 - concede un sostegno a investimenti finalizzati a incrementare il potenziale forestale o ad accrescere il valore aggiunto dei prodotti forestali attraverso l'ammodernamento del parco macchine ed attrezzature, anche a carattere innovativo, per le operazioni di raccolta, trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti della selvicoltura, come meglio precisato all'art. 9.
2. Gli interventi finanziati dovranno essere coerenti con quanto ricompreso all'interno della strategia e del programma di valorizzazione inserito nel PSL, come descritto all'art. 9.
3. Per i soggetti che intendano candidare domande di contributo sul presente Bando, il GAL organizzerà durante la sua pubblicazione **un incontro informativo pubblico** al fine di fornire informazioni utili all'elaborazione del progetto. A tale incontro potranno partecipare i rappresentanti delle imprese interessate e i tecnici consulenti delle stesse. In considerazione delle finalità del Bando descritte all'art. 9, l'incontro è finalizzato ad "accompagnare" i richiedenti nella formulazione di una domanda di contributo il più possibile in linea con gli obiettivi perseguiti dal Bando, eventualmente fornendo consigli e suggerimenti per un risultato di maggior efficacia complessiva.

La data dell'incontro sarà resa nota attraverso l'invio di un Comunicato Stampa ai giornali locali e la pubblicazione dell'informazione sul sito internet del GAL [www.langheroeroleader.it](http://www.langheroeroleader.it) e sul profilo Facebook <https://www.facebook.com/GalLangheRoeroLeader/?ref=bookmarks>.

### Art. 2 Inquadramento generale e definizioni

1. Il PSL del GAL Langhe Roero Leader - approvato dalla Regione Piemonte con Det. N° 2987 del 27/10/2016 nell'ambito della Mis. 19 del PSR 2014-2020, disponibile sul sito del GAL al link <http://www.langheroeroleader.it/Gal.aspx/Programma%20di%20sviluppo%20locale> - è intitolato "P.R.O.S.P.E.T.T.I.V.E. PANOR-AMICHE Langhe e Roero" con un acronimo che intende fare esplicito riferimento al concetto di "Paesaggi Rurali: Opportunità di Sviluppo Produttivo Endogeno Turistico tra Integrazione Varietà Equilibrio, amiche del panorama". Il PSL ha per obiettivo principale lo sviluppo del territorio attraverso la valorizzazione integrata delle sue risorse. In particolare il "paesaggio", naturale e costruito, inteso come insieme delle componenti materiali e immateriali del territorio e fattore identitario della comunità locale sotto il profilo storico-culturale e geografico-naturale, sarà considerato risorsa trasversale da includere nello sviluppo dell'intero territorio GAL come "destinazione turistica" in ottica unitaria e di sistema. La messa in rete delle risorse turistiche in forma integrata potrà essere volano per la valorizzazione dei prodotti della terra, soprattutto dei prodotti di nicchia e di eccellenza del territorio. In tale contesto si favorirà lo sviluppo delle imprese operanti nel settore forestale stimolando la multifunzionalità dell'azienda agricola e forestale ed anche l'innovazione della stessa, attraverso l'introduzione di macchine ed attrezzature più moderne e dai caratteri di innovazione e l'adozione di metodologie e processi di utilizzazione più efficienti ed il miglioramento delle modalità di esbosco. Inoltre, in maniera anche indiretta, si intende sostenere l'accrescimento del valore aggiunto dei prodotti forestali attraverso la loro trasformazione, mobilitazione e commercializzazione.
2. L'ambito di intervento del PSL "**Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali**" concorre al raggiungimento dell'obiettivo generale di sviluppo dell'economia locale attraverso lo sviluppo della multifunzionalità dell'azienda agricola realizzando progetti integrati per la gestione del patrimonio agropastorale e boschivo-forestale, anche terrazzato, delle aree del territorio del GAL, secondo le seguenti **DEFINIZIONI che valgono con riferimento all'applicazione del presente Bando**:
  - a) **GAL**: Gruppo di Azione Locale
  - b) **PSR**: Programma di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte
  - c) **PSL**: Programma di Sviluppo Locale del GAL Langhe Roero Leader
  - d) **Progetti integrati**: Progetti presentati da uno o più beneficiari riguardanti operazioni afferenti a una o più Operazioni finanziate da fondi pubblici/privati, tra loro collegate rispetto al perseguimento di obiettivi comuni di sviluppo, con l'attribuzione di premialità per la valutazione della funzionalità dell'intervento nell'ambito del progetto integrato.
  - e) **Richiedente**: soggetto che presenta domanda di sostegno.

- f) **Beneficiario:** soggetto che ha presentato domanda di sostegno e che, a seguito dell'istruttoria, rientra in graduatoria in posizione ammissibile e finanziabile e risulta quindi destinatario dell'agevolazione prevista dal Bando.
- g) **Albo delle imprese forestali del Piemonte:** strumento previsto dall'art. 31 della l.r. 4/2009 disciplinato dal Regolamento regionale 2/R/2010, al fine di promuovere la crescita delle imprese e qualificarne la professionalità.
- h) **Bosco:** superficie coperta da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale in qualsiasi stadio di sviluppo ed evoluzione, con estensione non inferiore ai 2.000 metri quadri, larghezza media non inferiore a 20 metri e con copertura arborea forestale maggiore del 20 per cento (art. 3, comma 3 del D.Lgs. del 3 aprile 2018 n. 34).
- i) **Arboricoltura da legno:** coltivazione di impianti arborei in terreni non boscati o soggetti ad ordinaria lavorazione agricola, finalizzata prevalentemente alla produzione di legno a uso industriale o energetico e che è liberamente reversibile al termine del ciclo naturale (art. 3, comma 2, lettera n) del D.Lgs. del 3 aprile 2018 n. 34).
- j) **Piccola impresa:** impresa iscritta nella sezione imprese presso il Registro delle Imprese della competente Camera di Commercio (ai sensi dell'art. 8 della Legge 580/1993 e dell'art. 7 del D.P.R. 581/1995), che occupa meno di 50 persone - intese come effettivi, corrispondenti al numero di unità lavorative/anno (ULA) - e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR (art. 2 c. 2 e art. 5 dell'Allegato I del Reg. (UE) 702/2014).  
I limiti dimensionali sono determinati ai sensi della Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 Maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese e del Decreto del Ministero delle attività produttive del 18 Aprile 2005.
- k) **Micro impresa:** impresa iscritta nella sezione imprese presso il Registro delle Imprese della competente Camera di Commercio (ai sensi dell'art. 8 della Legge 580/1993 e dell'art. 7 del D.P.R. 581/1995), che occupa meno di 10 persone - intese come effettivi, corrispondenti al numero di unità lavorative/anno (ULA) - e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di EUR (art. 2 c. 3 e art. 5 dell'Allegato I del Reg. (UE) 702/2014).  
I limiti dimensionali sono determinati ai sensi della Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 Maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese e del Decreto del Ministero delle attività produttive del 18 Aprile 2005.
- l) **Giovane agricoltore:** persona con un'età compresa tra 18 anni (compiuti) e 41 anni (non compiuti) al momento della presentazione della domanda e si insedi per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda
- m) **Giovane imprenditore:** persona con un'età compresa tra 18 anni (compiuti) e 41 anni (non compiuti) al momento della presentazione della domanda.
- n) **Impresa giovanile:** ai fini dell'attribuzione del punteggio, si riporta di seguito la definizione mutuata dal PSR: Impresa giovanile mutuata dalla definizione PSR Regione Piemonte 2014-2020:
- ditte individuali il cui titolare sia giovane di età inferiore ai 40 anni (come da indicazioni del PSR in caso di azienda agricola per giovane si intende di età compresa tra 18 e 41 anni non compiuti e che si insedi in agricoltura per la prima volta; in caso di azienda non agricola è escluso il riferimento all'insediamento in agricoltura);
  - società nelle quali oltre il 50% dei soci (del capitale sociale detenuto nel caso di società di capitali) sia costituito da giovani di età inferiore ai 40 anni.
- o) **Associazione Fondiaria (o AsFo):** libera unione fra proprietari di terreni pubblici o privati con l'obiettivo di raggruppare aree agricole e boschi, abbandonati o incolti, per consentirne un uso economicamente sostenibile e produttivo. Non è a scopo di lucro ed è disciplinata da uno Statuto, nel rispetto delle norme e disposizioni vigenti in materia (Codice Civile art. 14-42). Ogni associato aderisce su base volontaria e gratuita e conserva la proprietà dei beni, che non sono usucapibili. Può esercitare il diritto di recesso nei limiti dei vincoli temporali contrattuali stabiliti tra l'associazione ed i gestori. Le cariche associative sono gratuite così come le prestazioni fornite dagli aderenti (salvo rimborsi spese previsti da Statuto). In Regione Piemonte le Associazioni Fondiarie operano in coerenza con quanto stabilito dalla L.R. 2 novembre 2016, n. 21. Maggiori dettagli all'art. 5 del Bando del GAL n. 2/2019 "Sostegno alle Associazioni Fondiarie per la gestione dei fondi agricoli e forestali" Operazione 4.3.11 pubblicato in data 20/05/2019.
- p) **Manuale/Guida al recupero dell'architettura tradizionale e del paesaggio rurale (anche solo Manuale o Guida):** realizzato nell'ambito dell'Operazione 7.6.3 del PSL del GAL, contiene le Linee Guida metodologiche riguardanti il recupero, il restauro, la riqualificazione di beni aventi connotati della tradizione locale ed elementi di pregio storico-architettonico-artistico e naturalistico. Il Manuale individua le opportune indicazioni in merito all'utilizzo di materiali e tecniche costruttive tipiche dell'area di intervento in relazione a

tipologie, tipicità, elementi costruttivi, elementi e manufatti del paesaggio rurale e antropico. Disponibile sul sito del GAL al link

<https://www.langheroeroleader.it/Gal.aspx/Manuale%20Architettonico%20e%20Paesaggistico>

### Art. 3 Richiedenti e beneficiari

1. Il presente Bando è riservato alle **Micro imprese**, singole o associate, come definite all'art. 2 del Bando, con sede legale e operativa in uno dei Comuni del GAL Langhe Roero Leader, regolarmente iscritte all'**Albo delle Imprese forestali del Piemonte**, con attività prevalente o secondaria di "Silvicoltura e altre attività forestali" (codice ATECO 02.10.00) o "Utilizzo di aree forestali" (codice ATECO 02.20.00).
2. Quanto previsto dal presente articolo per poter partecipare al Bando è da considerare requisito di ammissibilità che deve essere posseduto dal richiedente, e da quest'ultimo dichiarato nella candidatura, al momento della presentazione della domanda di sostegno.

### Art. 4 Localizzazione dell'Ente e degli interventi

1. Stante quanto indicato all'art. 3, l'intervento deve essere localizzato nel territorio comunale dei seguenti Comuni facenti parte del GAL, e gli investimenti dovranno essere realizzati nell'ambito della sede legale e/o operativa dell'impresa ricadente in area GAL; la classificazione in aree C1 e aree C2 è basata sulla classificazione per tipologia areale di zona rurale, dove C1 individua le "aree rurali intermedie ordinarie" e C2 le "aree rurali intermedie con vincoli naturali":

	Comune	Area		Comune	Area		Comune	Area
1	Alba *	C1	28	Cossano Belbo	C1	55	Niella Belbo	C2
2	Albaretto Torre	C2	29	Cravanzana	C2	56	Novello	C1
3	Arguello	C2	30	Diano d'Alba	C1	57	Paroldo	C2
4	Baldissero d'Alba	C1	31	Feisoglio	C2	58	Perletto	C2
5	Barbaresco	C1	32	Gorzegno	C2	59	Pezzolo Valle Uzzone	C2
6	Barolo	C1	33	Gottasecca	C2	60	Piobesi d'Alba	C1
7	Belvedere Langhe	C2	34	Govone	C1	61	Pocapaglia	C1
8	Benevello	C2	35	Grinzane Cavour	C1	62	Priocca	C1
9	Bergolo	C2	36	Guarene	C1	63	Prunetto	C2
10	Bonvicino	C2	37	Igliano	C2	64	Rocchetta Belbo	C2
11	Borgomale	C2	38	La Morra	C1	65	Roddi	C1
12	Bosia	C2	39	Lequio Berria	C2	66	Roddino	C1
13	Bossolasco	C2	40	Levice	C2	67	Rodello	C1
14	Camerana	C2	41	Magliano Alfieri	C1	68	Santa Vittoria d'Alba	C1
15	Camo	C1	42	Mango	C1	69	Santo Stefano Belbo	C1
16	Canale	C1	43	Mombarcaro	C2	70	Santo Stefano Roero	C1
17	Castagnito	C1	44	Monchiero	C1	71	San Benedetto Belbo	C2
18	Castelletto Uzzone	C2	45	Monesiglio	C2	72	Serralunga d'Alba	C1
19	Castellinaldo	C1	46	Monforte d'Alba	C1	73	Serravalle Langhe	C2
20	Castiglione Falletto	C1	47	Montà	C1	74	Sinio	C1
21	Castiglione Tinella	C1	48	Montaldo Roero	C1	75	Somano	C2
22	Castino	C2	49	Montelupo Albese	C1	76	Sommariva Perno	C1
23	Ceresole d'Alba	C1	50	Monteu Roero	C1	77	Torre Bormida	C2
24	Cerretto Langhe	C2	51	Monticello d'Alba	C1	78	Treiso	C1
25	Cissone	C2	52	Murazzano	C2	79	Trezzo Tinella	C1
26	Corneliano d'Alba	C1	53	Neive	C1	80	Verduno	C1
27	Cortemilia	C2	54	Naviglie	C1	81	Veza d'Alba	C1

\* Per quanto riguarda il Comune di Alba, il territorio ammissibile è indicato nella seguente tabella; ciò significa che gli interventi dovranno essere localizzati nelle seguenti aree:

Frazione del Comune di Alba	Fogli di mappa ammissibili
Altavilla	38, 39
Biglini	7, 9, 10, 25
Como	55, 56, 57, 58, 61, 62, 63
Gallo	29, 30, 31
Mussotto	3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21

Frazione del Comune di Alba	Fogli di mappa ammissibili
Rivoli	43, 48, 49, 50
San Cassiano	26, 27, 28, 32, 33, 45
San Rocco Cherasca	64, 65, 66, 67, 68
San Rocco Seno d'Elvio	40, 52, 59, 60, 69, 70
Santa Rosalia	44, 46, 47
Scaparone	1, 2, 8
Serre	41, 51, 53, 54
Vivaro	22, 23, 24

2. Quanto previsto dal presente articolo per poter partecipare al Bando è da considerare requisito di ammissibilità che deve essere posseduto dal richiedente, e da quest'ultimo dichiarato nella candidatura, al momento della presentazione della domanda di sostegno.

## Art. 5 Modalità e requisiti per l'iscrizione all'Albo delle imprese forestali del Piemonte

- I requisiti necessari per l'iscrizione all'Albo regionale sono contenuti nel Regolamento regionale n. 2 del 08 febbraio 2010 (vigente dal 06/12/2012) consultabile al link: <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/foreste/imprese-operatori/albo-imprese-elenco-operatori-forestali-piemonte-0>. In particolare, l'iscrizione all'Albo può essere presentata tutto l'anno secondo le seguenti modalità:
  - In maniera autonoma attraverso la procedura informatica (<http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/territorio/servizi/545-albo-imprese-e-registro-operatori-forestali-del-piemonte>), seguendo le istruzioni di utilizzo disponibili on-line ([https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2019-01/guida\\_iscrizioni\\_albo\\_imprese.pdf](https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2019-01/guida_iscrizioni_albo_imprese.pdf)). In questo caso è necessario prima aver effettuato l'abilitazione al servizio AIFO (compilando il "modulo abilitazione aifo.xls" (disponibile al seguente link: [https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2019-01/modulo\\_abilitazione\\_aifo.xls](https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2019-01/modulo_abilitazione_aifo.xls));
  - Presso gli Sportelli forestali presenti sul territorio regionale. Al seguente link è possibile verificare l'ubicazione di tali Sportelli: <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/foreste/tutela-bosco-territorio/gli-sportelli-forestali>;
- I requisiti necessari per l'iscrizione all'Albo sono i seguenti:
  - L'impresa deve essere iscritta al Registro delle imprese presso la competente Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura con attività prevalente o secondaria di "Silvicoltura e altre attività forestali" (codice ATECO 02.10.00) o "Utilizzo di aree forestali" (codice ATECO 02.20.00);
  - Il titolare/legale rappresentante o almeno un addetto legato all'impresa in modo stabile ed esclusivo (contratto a tempo indeterminato nel caso di dipendente), abbia acquisito specifiche competenze tecnico-professionali in campo forestale tramite percorsi di formazione professionale ai sensi della normativa vigente o riconosciute dai soggetti territorialmente competenti. È sufficiente possedere l'attestato formativo F2 (<http://www.regione.piemonte.it/foreste/it/imprese/professioni/forestale.html>) o equivalenti.

## Art. 6 Risorse finanziarie disponibili

- Le risorse pubbliche disponibili per il finanziamento delle domande presentate sul Bando ammontano ad **euro 100.000,00 (centomila/00) di contributo**, corrispondenti a investimenti per un costo totale pari a euro 250.000.
- Qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse finanziarie (da economie, riprogrammazioni del Piano Finanziario del GAL e/o ulteriori stanziamenti di risorse già disponibili sulla stessa operazione, preventivamente autorizzati dalla Regione Piemonte e dal Consiglio di Amministrazione del GAL), queste potranno essere utilizzate per lo scorrimento delle domande comprese in graduatoria, ammissibili ma non finanziabili con l'attuale dotazione finanziaria, fino alla scadenza di un anno a partire dalla data di pubblicazione della graduatoria stessa, tenendo conto di quanto segue:
  - i titolari delle domande di contributo, ritenute dal GAL in fase di istruttoria "ammissibili ma non finanziabili per mancanza di risorse", possono realizzare gli interventi proposti senza modificarne i contenuti, anche prima di aver ricevuto l'eventuale comunicazione dal GAL della effettiva finanziabilità del progetto ovvero senza garanzia di una loro successiva ammissione a finanziamento;

- b) qualora, nel periodo di attesa dell'eventuale contributo, si fossero rese necessarie delle modifiche al progetto ammissibile, il Beneficiario, all'atto dell'eventuale comunicazione di possibilità di finanziamento da parte del GAL, è tenuto a trasmettere al GAL medesimo le variazioni già apportate, mediante la trasmissione di Domanda di REVISIONE del progetto tramite Sistema Piemonte;
- c) il GAL sottoporrà la Domanda di REVISIONE del progetto pervenuta dal Beneficiario a istruttoria, al fine di valutarne l'effettiva ammissione a finanziamento.

Successivamente all'anno, cesserà la possibilità di scorrimento della graduatoria e il GAL potrà valutare l'eventuale apertura di un nuovo Bando.

#### **Art. 7 Numero di domande presentabili**

1. Ciascun beneficiario può presentare una sola domanda di sostegno sul presente Bando.
2. Quanto previsto dal presente articolo per poter partecipare al Bando è da considerare **requisito di ammissibilità** che deve essere posseduto dal richiedente, e da quest'ultimo dichiarato nella candidatura, al momento della presentazione della domanda di sostegno.

#### **Art. 8 Termini per la presentazione delle domande**

1. Le domande di sostegno, comprensive degli allegati richiesti, devono essere presentate a partire da 15 giorni dopo la data di pubblicazione del Bando ed obbligatoriamente **in via telematica entro il 02/10/2019 ore 14:00** pena la non ammissibilità della domanda stessa. Si precisa che:
  - la domanda di sostegno e **TUTTA** la documentazione di corredo quali allegati, elaborati vari, preventivi, delibere, ecc..., dovranno essere trasmesse tramite l'applicativo on-line di Sistema Piemonte,
  - il suddetto termine è la scadenza ultima per la presentazione mediante il sistema informatico. (Vedasi la Parte III del presente Bando "*Istruzioni per la presentazione di domande relative alla partecipazione e all'attuazione del bando*").
2. Si richiede inoltre cortesemente di far pervenire al GAL una **copia della documentazione cartacea completa entro il 02/10/2019 ore 18:00**, al fine di consentire una più agevole attività istruttoria.
3. In ogni caso il GAL, qualora lo ritenesse necessario, si riserva la facoltà di:
  - a) richiedere la copia di altra documentazione cartacea (copia di cortesia), indicando i relativi tempi di consegna;
  - b) richiedere ulteriore documentazione ed ogni altra integrazione necessaria, anche non elencata nel presente Bando, qualora ritenuta utile per la valutazione della domanda stessa e per ogni altra esigenza istruttoria, di verifica o di controllo.
4. Quanto previsto dal comma 1 del presente articolo per poter partecipare al Bando è da considerare **requisito di ammissibilità** che deve essere posseduto dal richiedente, e da quest'ultimo dichiarato nella candidatura, al momento della presentazione della domanda di sostegno.

## II PARTE: OGGETTO DEL BANDO

### Art. 9 Finalità dell'operazione nel contesto del PSL

1. La finalità del presente Bando è quella di sostenere investimenti intesi ad incrementare il potenziale forestale o ad accrescere il valore aggiunto dei prodotti forestali attraverso l'ammmodernamento del parco macchine ed attrezzature, anche a carattere innovativo, per le operazioni di raccolta, trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti della selvicoltura.  
Le azioni finanziate dal presente bando intendono inoltre sostenere le imprese che vogliono dotare il proprio parco macchine di attrezzature funzionali al recupero di terreni incolti invasi da boscaglie di neoformazione, ancor più se tali investimenti sono effettuati in stretta correlazione con interventi di recupero fondiario posti in essere da Associazioni Fondiarie che rientrano tra i richiedenti contributo nell'ambito dell'operazione 4.3.11 del PSL del GAL. Con gli investimenti finanziati tramite il presente bando si persegue l'obiettivo di incrementare, a medio termine, il potenziale economico forestale espresso dal territorio ed il valore aggiunto dei prodotti forestali.
2. Attraverso il presente Bando saranno sostenuti investimenti, come più oltre descritto in dettaglio, che interessano le fasi di abbattimento e prima trasformazione per la produzione di semilavorati (come ad esempio: paleria di castagno, legna da ardere, cippato, ecc.), antecedente la fase di trasformazione industriale, mentre sono esclusi investimenti che interessano la fase di trasformazione industriale per la produzione di prodotti finiti a partire da semilavorati. La legna da ardere e la paleria di castagno rappresentano infatti i principali assortimenti ritraibili dai boschi del territorio del GAL. La valorizzazione delle aree boscate e l'utilizzo di paleria di castagno per opere di ingegneria naturalistica e per l'attività agricola rappresentano efficienti esempi di sviluppo sostenibile in assoluta coerenza con le prescrizioni della manualistica del GAL.
3. L'Operazione di cui al presente Bando si colloca all'interno delle azioni previste nell'Ambito del PSL n. 3 "Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali", attraverso cui si intende:
  - a) **rispondere alla carenza di ricambio generazionale e integrazione verticale tra elementi della stessa filiera/settore e superare gli svantaggi della frammentazione e della piccola dimensione** sia delle imprese presenti nel territorio GAL (prevalentemente micro/piccole), favorendo economie di scala ed un incremento della competitività grazie alla cooperazione nello sviluppo di un nuovo progetto comune, sia **dei fondi, sostenendo l'associazionismo fondiario per la gestione accorpata di terreni abbandonati**.
  - b) **valorizzare il ruolo dell'impresa artigiana** in filiera, quale elemento per superare la perdita di competitività delle attività di piccola dimensione che a sua volta si ripercuote sulla costante riduzione di esercizi commerciali e/o servizi soprattutto in area montana;
  - c) **favorire lo sviluppo delle filiere locali**, incentivandone l'innovatività in termini di prodotto, processo e messa in rete, anche con iniziative di turismo rurale;
  - d) **favorire la gestione sostenibile e lo sviluppo della multifunzionalità dell'azienda agricola** che può intervenire nella gestione della risorsa forestale, nella sua componente produttiva e naturale, realizzando progetti per la gestione del patrimonio forestale delle aree maggiormente boscate e/o terrazzate (quindi quale soggetto attivo della valorizzazione naturalistico-paesaggistica), nell'attività agrituristica, nella vendita di prodotti (filiera corta), nell'attività didattica etc. elevando quindi il potenziale economico e turistico dell'area e contribuendo così allo sviluppo rurale del territorio. La gestione accorpata delle superfici potrà inoltre consentire la valorizzazione dei prodotti di nicchia e di eccellenza del territorio e dei prodotti di montagna. All'interno della strategia, l'obiettivo di medio-lungo periodo è anche quello di stimolare il ruolo dell'azienda agricola nella preservazione del paesaggio rurale di alta qualità.
4. Con l'Operazione attivata nel presente Bando il GAL contribuisce al raggiungimento dell'obiettivo del PSL di:
  - 4.1 - Favorire lo sviluppo della multifunzionalità dell'azienda agricola realizzando progetti integrati per la gestione del patrimonio agropastorale e boschivo-forestale, anche terrazzato, delle aree del territorio del GAL;
  - 4.2 - Miglioramento delle condizioni economico-finanziarie delle aziende agricole;
  - 4.3 - Aumento del numero di aziende che utilizzano le nuove tecnologie e che adottano metodi innovativi grazie all'approccio di filiera o alla gestione associata dei fondi, in collegamento con l'operazione 4.3.11;
  - 4.4 - Aumento del volume di prodotti agricoli locali immessi sul mercato con filiere corte;
  - 4.5 - Riqualificazione paesaggistica del territorio del GAL;
5. Le finalità dell'Operazione sono da ricondurre alla strategia territoriale del PSL, secondo cui:

- a) un ricco e vario patrimonio paesaggistico e agro-alimentare lega tutte le aree del GAL, dando vita ad uno "spazio geografico" che può riconoscersi come unico territorio e guardare al futuro con una strategia di consolidamento e di sviluppo nel tempo di reti locali economiche, turistiche, culturali e sociali;
- b) tale strategia consente al GAL di aggregare in un "unicum" aree con caratteristiche territoriali diverse, ma accumulate da un importante patrimonio paesaggistico naturale e costruito, rievocativo delle tradizioni del territorio, e da un imprescindibile legame con storia e cultura locale;
- c) tale variegato patrimonio paesaggistico rappresenta un'inestimabile ricchezza ambientale che si traduce anche in preziosa risorsa turistica, un'opportunità per migliorare l'economia dell'area favorendo ulteriormente lo sviluppo delle già note produzioni agroalimentari d'eccellenza.

## Art. 10 Tipologia interventi ammissibili e non ammissibili

1. **LE TIPOLOGIE DI INTERVENTO di cui al comma 2 SARANNO AMMISSIBILI SOLO SE RISPONDENTI ALLE CONDIZIONI INDIVIDUATE all'art. 12 "Condizioni generali e specifiche di ammissibilità a contributo della domanda e delle spese sostenute e adempimenti obbligatori" e all'art. 3 "Richiedenti e beneficiari".**
2. Il GAL, coerentemente con le proprie linee strategiche e in ragione dei fabbisogni rilevati sul proprio territorio, intende sostenere le seguenti tipologie di **INTERVENTI AMMISSIBILI**:
  - 2.1 - interventi finalizzati all'ammodernamento del parco macchine ed attrezzature, anche a carattere innovativo, per le operazioni di raccolta/abbattimento, prima trasformazione (vedere successivo comma 3), mobilitazione e commercializzazione dei prodotti della selvicoltura;
  - 2.2 - investimenti in macchine e attrezzature di natura forestale finalizzate specificatamente al recupero di incolti, anche in aree di difficile lavorazione per accessibilità e pendenza;
  - 2.3 - investimenti in macchine e attrezzature che permettano la produzione di prodotti finiti direttamente eseguita dal selvicoltore; rientrano in questa categoria, a titolo esemplificativo, le attrezzature per la lavorazione della legna da ardere o della paleria, se acquistate da imprese forestali che si riforniscono in proprio della materia prima da trasformare mediante utilizzazioni dirette di superfici boscate.
3. Sono considerati **INAMMISSIBILI** i seguenti interventi:
  - a) interventi con contenuti non coerenti con le finalità dell'Operazione (art. 9), con gli interventi ammissibili (art. 10) e con le spese ammissibili (art. 11).
  - b) investimenti che interessano la fase di trasformazione industriale per la produzione di prodotti finiti a partire da semilavorati, e in particolare:
    - investimenti connessi all'uso del legno come materia prima o come fonte di energia, che non siano limitati alle lavorazioni precedenti la prima trasformazione industriale;
    - macchine, attrezzature e procedimenti non rispettosi del suolo, delle risorse forestali, dell'ambiente.
  - c) Interventi che non rispettano le condizioni di ammissibilità a contributo e gli adempimenti indicati all'art. 12.
  - d) La sovrapposizione con interventi previsti e finanziati con contributi derivanti da altri Bandi Pubblici di Finanziamento.

## Art. 11 Spese ammissibili e non ammissibili

1. **Per gli interventi ammissibili** descritti all'art. 10, sono considerati **ammissibili i seguenti costi**:
  - a) **le seguenti spese materiali**:
    - a.1 - acquisto di trattori forestali, secondo quanto segue:
      1. i trattori forestali per essere ammissibili devono essere già dotati degli allestimenti fissi necessari al lavoro in bosco e l'intero trattore completo di attrezzatura/allestimento deve essere accompagnato alternativamente:
        - da apposita omologazione fornita dalla stessa casa produttrice del trattore (contemporaneamente su trattore e relativa attrezzatura fissa);
      - oppure
        - da apposita certificazione di collaudo rilasciata da un professionista abilitato che attesti la compatibilità con il trattore dell'attrezzatura/allestimento fisso dal punto di vista del rispetto della normativa vigente (sicurezza, rispetto dei pesi/carichi massimi, ecc...);
      2. non è ammissibile l'acquisto di un trattore non attrezzato per il lavoro in bosco;
    - a.2 - acquisto di altre macchine e attrezzature destinate ad operazioni di abbattimento, allestimento, concentramento, esbosco, cippatura, caricamento, movimentazione e trasporto dei prodotti legnosi forestali e dell'arboricoltura da legno (a titolo esemplificativo, rimorchi forestali trazionati, verricelli forestali, teste abbattitrici, pinze forestali con motosega, ecc..). Nello specifico per le **attrezzature fisse**

che si intendono aggiungere ad un trattore forestale già in possesso, l'attrezzatura deve essere accompagnata da apposita certificazione di collaudo rilasciata da un professionista abilitato che attesti la sua compatibilità con il trattore dal punto di vista del rispetto della normativa vigente (sicurezza, rispetto dei pesi/carichi massimi, ecc...);

- a.3 - acquisto di macchine e attrezzature mobili destinate allo svolgimento delle prime lavorazioni del legno (macchine e piccoli impianti mobili di segazione, macchine per la preparazione/spacco della legna da ardere, cippatrici), solo se acquistate da imprese che effettuano anche l'abbattimento e l'esbosco;
  - a.4 - acquisto di rimorchi specializzati o di container scarrabili per il trasporto del cippato;
  - a.5 - acquisto di macchine, attrezzature e impianti per la classificazione dei prodotti forestali (a titolo esemplificativo: macchine per la vagliatura del cippato, macchine per selezionare la pezzatura della legna da ardere);
  - a.6 - acquisto di macchine e attrezzature di natura forestale funzionali al recupero di incolti, anche mediante radiocomandi (es. trince forestali a motore autonomo, trince forestali con comandi a distanza-radiocomandate, fresaceppi, ecc...);
  - a.7 - acquisto di attrezzature minori (come ad esempio: motoseghe professionali, decespugliatori professionali, relativi set di *optional*, ecc...) esclusivamente nel caso in cui l'investimento complessivo proposto nella domanda di contributo comprenda anche almeno uno dei macchinari indicati ai punti precedenti ed inoltre includa la fornitura dei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) correlati all'attrezzatura di cui al presente punto;
- b) **le seguenti spese immateriali:** spese generali e tecniche da parte di tecnici abilitati necessarie per la realizzazione degli investimenti, (calcolate sul costo totale degli investimenti materiali ammessi a finanziamento), riconosciuti e ammissibili a contributo secondo le percentuali di seguito indicate:

IMPORTO INVESTIMENTO AMMISSIBILE	% SPESE TECNICHE AMMISSIBILI
Fino a 50.000,00 €	2,5 %
Da 50.000,01 € a 70.000,00 €	1,5 %

- c) **IVA** nel rispetto dei disposti di cui all'art. 37 comma 11 del Reg (UE) n.1303/2013 e delle disposizioni normative nazionali (Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020 intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta del 9 maggio 2019). In sintesi l'IVA è ammissibile "in caso di irrecuperabilità a norma della legislazione Nazionale sull'IVA". Si precisa che l'IVA deve essere inclusa nei costi con riferimento al rispetto dei limiti percentuali indicati negli articoli 10 e 11 del Bando.
2. Si precisa che per le domande ammissibili a finanziamento saranno finanziate dal GAL esclusivamente le spese rientranti nelle percentuali considerate ammissibili e indicate nel presente Bando; eventuali spese eccedenti le suddette percentuali sono da considerarsi a totale carico del richiedente.
3. Per le varie tipologie di spesa, valgono le **regole di ammissibilità** indicate all'art. 12.
4. **NON SONO AMMISSIBILI:**
- a) acquisto di automezzi, carrelli e rimorchi agricoli utilizzabili per il trasporto su strada per lunga percorrenza, come ad es. per macchine e attrezzature dedicate all'abbattimento, di macchine e attrezzature per l'allestimento, di trattori dedicati all'esbosco;
  - b) acquisto di macchine per il movimento terra, quali escavatori o pale gommate, per lavorazioni stradali, sgombero neve, spargisale, ecc...;
  - c) acquisto di trattori con dotazioni forestali non omologate e non apportate dalla casa costruttrice;
  - d) spese per manutenzione, esercizio e funzionamento dei mezzi, di carattere ordinario o straordinario;
  - e) progettazione e realizzazione di viabilità agro-silvo-pastorale e di strade o piste forestali;
  - f) spese amministrative di certificazione di gestione forestale sostenibile o di altri regimi di certificazione basati sul mercato;
  - g) acquisto e installazione di beni, macchine e attrezzature in leasing, usati o a rate;
  - h) investimenti non previsti nel progetto approvato dal GAL o nelle varianti successivamente approvate dal GAL, pena la revoca del contributo o, nel caso di interventi ritenuti in linea con il progetto, lo stralcio dell'importo dell'opera non approvata dal contributo con la corrispondente percentuale di spese tecniche;
  - i) spese effettuate (fattura e/o pagamento) prima della presentazione della domanda di sostegno (data della trasmissione on-line della domanda), comprese le spese generali e tecniche;
  - j) rimborsi per spese per i progetti che non saranno ammessi a contributo in fase di ammissione o di variante;
  - k) interventi che abbiano ricadute negative sulla qualità ambientale del territorio e che non prevedano adeguate misure per controllarne l'impatto;
  - l) IVA e altre imposte e tasse (per i soggetti che possono recuperarle);
  - m) spese e oneri amministrativi, canoni e spese di allacciamento alla rete elettrica, idrica, gas, telefonica;
  - n) acquisto di terreni o immobili in genere;

- o) acquisto di automezzi differenti da quanto dettagliato precedentemente;
- p) acquisto di qualsiasi genere di imballaggi, cassoni, contenitori;
- q) investimenti immateriali diversi da quelli consentiti;
- r) qualsiasi intervento di manutenzione ordinaria, riparazione;
- s) noleggio di attrezzature e investimenti finanziati con leasing;
- t) acquisto di materiali di consumo o di beni non durevoli o non ammortizzabili, compresi DPI e altri set/optional se acquistati separatamente dalla relativa macchina/attrezzatura di riferimento;
- u) investimenti finalizzati alla mera commercializzazione, realizzati dai beneficiari che svolgono esclusivamente tale attività (acquisto, deposito e vendita dei prodotti);
- v) interventi di mera sostituzione che non comportino miglioramenti tecnologici e funzionali;
- w) investimenti destinati ad adeguamenti a normative vigenti, cogenti e i cui termini di regolarizzazione risultino scaduti;
- x) investimenti realizzati direttamente dai beneficiari per lavori in economia (contributi in natura), in relazione ai quali non è stato effettuato alcun pagamento giustificato da fatture o documenti di valore probatorio equivalente;
- y) interventi che usufruiscono o hanno usufruito di altri contributi derivanti da Bandi Pubblici di finanziamento sui medesimi investimenti;
- z) oneri finanziari e spese per il personale;
- aa) spese bancarie ed interessi passivi;
- bb) investimenti che interessano la fase di trasformazione industriale per la produzione di prodotti finiti a partire da semilavorati;
- cc) acquisto di macchinari per la lavorazione del legname nelle fasi successive alla prima lavorazione (quali ad esempio essiccatoi, vaporizzatori, macchinari per falegnameria, ecc...);
- dd) investimenti finalizzati alla mera commercializzazione, realizzati da richiedenti che svolgono esclusivamente tale attività (acquisto, deposito e vendita dei prodotti);
- ee) spese per cui i pagamenti siano provenienti da conti correnti intestati ad altri soggetti (e non intestati o cointestati al beneficiario), neppure nel caso in cui il beneficiario abbia la delega ad operare su di essi.

## **Art. 12 Condizioni generali e specifiche di ammissibilità a contributo della domanda e delle spese sostenute e adempimenti obbligatori**

### **12.1 Condizioni generali**

1. L'intervento dovrà rispondere alle seguenti **CONDIZIONI GENERALI** di ammissibilità obbligatorie, da documentare/attestare nell'ambito del progetto e della documentazione afferente le domande presentate al GAL in tutte le fasi del procedimento:
  - a) Si richiamano specificatamente l'art. 3 "*Richiedenti e beneficiari*", l'art. 4 "*Localizzazione dell'Ente e degli interventi*", l'art. 7 "*Numero di domande presentabili*", l'art. 8 "*Termini per la presentazione delle domande*"; quanto previsto dai suddetti articoli per poter partecipare al Bando è da considerare **requisito di ammissibilità** che deve essere posseduto dal richiedente, e da quest'ultimo dichiarato nella candidatura, al momento della presentazione della domanda di sostegno.
  - b) La coerenza del progetto con gli obiettivi e i contenuti indicati all'art. 9 "*Finalità dell'operazione nel contesto del PSL*" è da considerare **requisito di ammissibilità** che deve essere posseduto dal richiedente, e da quest'ultimo dichiarato nella candidatura, al momento della presentazione della domanda di sostegno. La suddetta coerenza sarà valutata anche in fase di collaudo con riferimento alle opere effettivamente realizzate.
  - c) In base al Paragrafo 6.5 del Manuale ARPEA "*Se non diversamente specificato nel bando, i requisiti per l'accesso ai benefici e per la formazione della graduatoria devono essere in possesso e dichiarati dal richiedente, al più tardi, alla data della presentazione delle domande. Sulla base di eventuali ulteriori informazioni fornite non si possono, inoltre, modificare in aumento la spesa richiesta e/o gli interventi richiesti*".
  - d) Relativamente al periodo di ammissibilità delle spese, vale quanto segue:
    - d.1) sono ammissibili esclusivamente le spese effettuate dopo la presentazione della domanda di sostegno (data della trasmissione on-line della domanda), con riferimento sia alla data della fattura sia alla data del pagamento/addebito, comprese le spese generali e tecniche;
    - d.2) le spese ammissibili dovranno essere sostenute entro la data di conclusione del progetto e della sua rendicontazione (domanda telematica di pagamento di saldo). Tutte le spese devono essere saldate con **evidenza di uscita di cassa da estratto conto prima della data di presentazione della domanda**

- telematica di pagamento**, compresi gli assegni e gli F24 che devono entrambi risultare addebitati prima di tale data;
- d.3) per documentare i punti precedenti, faranno fede i documenti contabili (fatture di acconti e saldo, caparre confirmatorie, documenti di trasporto e di pagamento) richiesti dal Bando;
- d.4) tutti i suddetti documenti, compresi i documenti di trasporto, dovranno avere data successiva alla data di trasmissione on-line della domanda di sostegno. La stipula dei contratti e/o le ordinazioni di lavori e/o di forniture possono essere antecedenti alla data di presentazione della domanda telematica, purché l'effettivo inizio dei lavori e la consegna dei beni sia avvenuta dopo la data di presentazione della domanda di sostegno;
- d.5) non saranno dunque considerate ammissibili le spese che, pur rientrando nella categoria delle spese ammissibili, non siano supportate in fase di rendicontazione da idonea documentazione giustificativa di spesa e di pagamento.
- e) Il richiedente non deve risultare impresa in difficoltà. Per poter essere ammesse al sostegno, le imprese richiedenti non devono risultare imprese in difficoltà, così come definite dal Reg. (UE) n. 702/14 e nella Comunicazione della Commissione n. 2014/C 249/01 relativa agli orientamenti sugli aiuti di stato per il salvataggio e le ristrutturazione di imprese non finanziate in difficoltà. Pertanto, le imprese richiedenti non devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:
1. nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalla PMI costituitesi da meno di tre anni), aver perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per “società a responsabilità limitata” si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della Direttiva 2013/34/UE e, se del caso, il “capitale sociale” comprende eventuali premi di emissione;
  2. nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni), aver perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per “società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società” si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'Allegato II della Direttiva 2013/34/UE;
  3. in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'art. 186 bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei casi in cui sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Tale requisito si applica anche alle imprese che svolgono attività non inserite tra quelle che hanno l'obbligo di una contabilità ordinaria e alle imprese di nuova costituzione ovvero che alla data della ricezione della domanda di aiuto non sono in possesso di tre esercizi finanziari approvati;
  4. qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione.
- f) Il richiedente deve essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, Assistenziali, assicurativi, ai sensi dell'art. 1, comma 553 della L. 266/05;
- g) Il richiedente (legale rappresentante) non deve essere stato condannato con sentenza passata in giudicato o nei cui confronti sia stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per violazioni gravi, definitivamente accertate, secondo la legislazione italiana e risultanti dal certificato generale del casellario giudiziale (delle persone fisiche ex art. 39 del D.P.R. 313/2002) o da documentazione equipollente dello Stato in cui sono stabiliti, nei dieci anni precedenti alla data di pubblicazione del bando per uno dei seguenti reati (delitti consumati o tentati anche se hanno beneficiato della non menzione): associazione per delinquere, associazione per delinquere di stampo mafioso, traffico illecito di rifiuti, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, corruzione, peculato, frode, terrorismo, riciclaggio, sfruttamento del lavoro minorile, illeciti in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, illeciti per omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali, illeciti in materia di salute e sicurezza del lavoro, illeciti in materia ambientale e di smaltimento dei rifiuti e di sostanze tossiche, illeciti in materia di sfruttamento del lavoro nero e sommerso e ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione. Se la sentenza non fissa la durata della pena accessoria della incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore e, in tal caso, è pari alla durata della pena principale. Il richiedente è tenuto ad indicare tutte le condanne penali riportate. In ogni caso non rilevano i reati per i quali

sia intervenuta la riabilitazione o la estinzione del reato dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima o sia intervenuta la depenalizzazione;

- h) Il richiedente non deve essere presente nell'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti oggetto di decisione di recupero della Commissione Europea (regola Deggendorf).
2. La domanda di sostegno ed la documentazione allegata saranno oggetto di valutazione da parte dell'Organo Istruttore del GAL, al fine di appurarne la fattibilità e la sostenibilità economica e per procedere alla relativa attribuzione dei punteggi così come definiti all'art. 18 "*Criteri di selezione per la valutazione delle domande*". Sarà facoltà dell'Organo Istruttore richiedere al candidato eventuali chiarimenti e integrazioni qualora ritenuti indispensabili ai fini dell'ammissibilità e della corretta attribuzione dei punteggi.
3. **All'atto dell'accertamento finale sulla domanda di saldo verrà effettuata la verifica della realizzazione degli interventi dichiarati nel progetto approvato dal GAL.**

## 12.2 Condizioni specifiche

4. L'intervento dovrà inoltre rispondere alle seguenti **CONDIZIONI SPECIFICHE** di ammissibilità obbligatorie, da documentare/attestare nell'ambito del progetto e della documentazione afferente le domande presentate al GAL lungo le varie fasi del procedimento:
  - a) il richiedente deve essere regolarmente iscritto all'Albo delle Imprese Forestali del Piemonte;
  - b) deve essere rispettata la spesa minima ammissibile indicata all'art. 16;
  - c) gli investimenti connessi all'uso del legno come materia prima devono essere limitati alle lavorazioni precedenti la trasformazione industriale (art. 26 comma 3 Reg. n. 1305/2013);
  - d) Il richiedente deve rispettare le regole di divieto del cumulo dei contributi pubblici previste dall'art. 8 del Reg. (UE) n. 702/2014;
  - e) Raggiungere un punteggio non inferiore a 20 punti da calcolare in base a quanto stabilito dall'art. 18;

## Art. 13 Termini per l'inizio lavori e per la conclusione dell'intervento

1. Il sostegno è subordinato all'ammissione della domanda di sostegno da parte del GAL e, per i beneficiari, alla presentazione della domanda di pagamento successiva alla corretta realizzazione e conclusione degli investimenti indicati nel progetto approvato dal GAL, la cui attuazione deve concludersi, compresa la rendicontazione, entro un arco di **12 (dodici) mesi** dalla data della comunicazione di ammissione a finanziamento.
2. Gli investimenti effettuati dopo la presentazione della domanda di sostegno, prima dell'approvazione della stessa e del suo inserimento nella graduatoria in posizione utile al finanziamento, sono realizzati a rischio dei richiedenti.
3. E' possibile richiedere **proroghe** per la conclusione dell'intervento e per la presentazione della relativa domanda di saldo ai sensi dell'art. 27 del Bando; il GAL si riserva di non approvare le richieste di proroga non debitamente motivate.
4. Un intervento si considera concluso solo se:
  - a) tutti gli investimenti sono realizzati e le relative spese, comprese quelle immateriali, sono state effettivamente pagate dal beneficiario del contributo con modalità che consentano la tracciabilità della spesa in capo al beneficiario stesso (es. addebito su conto corrente intestato o cointestato al beneficiario, e comunque secondo le modalità indicate all'art. 17 del Bando);
  - b) risulta completamente funzionale e conforme all'oggetto progettuale ed il beneficiario è in grado di presentare a rendicontazione la documentazione necessaria per comprovare conformità e funzionalità dell'oggetto di intervento (Vedasi l'art. 23 "*Presentazione delle domande di pagamento*").

## Art. 14 Tipo di agevolazione prevista e Registro Nazionale Aiuti di Stato

1. L'agevolazione prevista è un contributo in conto capitale (a fondo perduto) così determinato pari al **40% della spesa totale ammessa**.
2. Il sostegno viene erogato in base ai costi realmente sostenuti e rendicontati con le domande di pagamento, in fase di saldo dopo la positiva verifica della coerenza dell'intervento realizzato con il progetto approvato dal GAL.
3. Potrà essere concesso un anticipo fino al 50% del contributo ammesso, con rilascio di garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, ai sensi dell'art. 23.1 del Bando.
4. Per la presente Operazione 8.6.1 è stato notificato/comunicato l'aiuto di stato (Codice SA 50704/2018), per cui si applica quanto segue:
  - a) Il DECRETO 31 maggio 2017, n.115 (Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e

successive modifiche e integrazioni) ha normato il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato con entrata in vigore il 12 agosto 2017.

- b) Oltre a prevedere gli obblighi di registrazione dell'aiuto e delle Visure Aiuti e De minimis, all'art. 15 il DECRETO dispone che, per le verifiche relative agli aiuti illegali oggetto di decisione di recupero, è necessario effettuare la Visura Deggendorf, per accertare se un determinato soggetto, identificato tramite il codice fiscale, rientra o meno nell'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti oggetto di decisione di recupero della Commissione europea.
- c) La visura Deggendorf, oltre che in fase di concessione, deve essere effettuata dal GAL in qualità di Soggetto concedente (anche Organismo Delegato), nell'ambito delle attività inerenti alle verifiche propedeutiche alla **erogazione** dei predetti aiuti: l'avvenuta acquisizione della Visura ai fini dell'erogazione deve essere espressamente menzionata nei provvedimenti che dispongono l'erogazione di aiuti di Stato.
- d) Ai sensi dell'art. 17 del Decreto l'adempimento di cui sopra costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti di concessione e di erogazione degli aiuti individuali.

#### **Art. 15 Divieto di cumulabilità**

1. Le agevolazioni concesse ai sensi del presente Bando non sono cumulabili con altri aiuti / sostegni concessi per le medesime iniziative dalla Regione, dallo Stato, dall'Unione Europea o da altri Enti pubblici. Quindi ogni operazione o parte di essa può ricevere finanziamenti da una sola fonte pubblica.

#### **Art. 16 Limiti di investimento (minimo e massimo, tipologie)**

1. La spesa **massima ammissibile a contributo**, riferita comunque ad un intervento in sé concluso ed autonomo nello svolgimento delle sue funzioni e nel rispetto delle finalità dichiarate nella domanda, è pari a **€ 70.000,00** (IVA inclusa qualora ammissibile), corrispondente ad un contributo massimo pari a € 28.000,00.
2. La spesa **minima ammissibile a contributo**, alle stesse condizioni di cui sopra, è pari a **€ 10.000,00** (IVA inclusa qualora ammissibile), corrispondente ad un contributo massimo pari a € 4.000,00.
3. Non saranno ammesse a contributo le domande la cui spesa minima ammissibile, a seguito dell'istruttoria degli Uffici competenti, considerati eventuali stralci di spese non pertinenti, venga determinata in una cifra inferiore al limite minimo di spesa.
4. Nel caso in cui il costo totale dell'investimento presentato, e ammesso a contributo, sia superiore al costo totale massimo, il beneficiario è tenuto comunque a realizzare l'intervento nella sua interezza così come approvato dal GAL sulla base dei documenti presentati e approvati, pena la revoca del contributo, salvo che un costo totale inferiore consenta ugualmente la realizzazione di un intervento nel suo complesso coerente con le finalità del bando e con una fruibilità immediata (al momento del collaudo).
5. Il mancato raggiungimento della soglia minima di spesa, in sede di presentazione della domanda di pagamento, comporta la revoca del contributo, ad eccezione di economie derivanti da scontistica o da ribasso d'asta che non comportino modifiche al raggiungimento dell'obiettivo del progetto ammesso.
6. Eventuali variazioni del contenuto e dei costi del progetto dovranno essere oggetto di Domanda di Variante ai sensi dell'art. 28 e dovranno essere preventivamente approvati e autorizzati dal GAL.
7. In ogni caso non potrà essere liquidato il contributo nel caso in cui il beneficiario abbia realizzato interventi il cui corrispondente costo rappresenti una percentuale inferiore al 70% del costo totale ammesso a contributo in fase di iniziale presentazione della domanda di sostegno (fatta eccezione per le economie come descritto in precedenza) e fermo restando la presentazione di una variante; in ogni caso il contributo non potrà essere liquidato qualora l'intervento realizzato non sia coerente con gli obiettivi dichiarati in fase di presentazione della domanda di aiuto.

#### **Art. 17 Modalità di pagamento e annullamento dei documenti contabili**

1. Tutte le fatture devono obbligatoriamente riportare nell'oggetto (apposto dal fornitore) la dicitura "PSR 2014-20, Regione Piemonte Operazione 8.6.1" o, in alternativa, il Codice Unico di Progetto (CUP), **pena l'inammissibilità dell'importo relativo**, fatto salvo quanto dettagliatamente previsto nell'Allegato alla Determina n. 139 del 21/05/2019 di ARPEA "Disposizioni in tema di annullamento dei documenti contabili" (allegato come Appendice A al presente Bando).

2. Il beneficiario, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti un progetto approvato, con documenti intestati allo stesso e per pagamenti appoggiati esclusivamente su conti bancari o postali intestati (o cointestati) al beneficiario, utilizza le seguenti modalità:
- a) Bonifico o ricevuta bancaria (Riba): il beneficiario deve produrre la ricevuta del bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascuna fattura rendicontata. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata alla pertinente fattura. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento. In ogni caso il beneficiario è tenuto a fornire all'autorità competente l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, ove sono elencate le scritture contabili eseguite. Le copie del bonifico o della Riba possono non essere presentate se i riferimenti della fattura pagata sono reperibili dall'estratto conto.
  - b) Assegno. Tale modalità può essere accettata, purché l'assegno sia sempre emesso con la dicitura "non trasferibile" e il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e la fotocopia dell'assegno emesso.
  - c) Carta di credito e/o bancomat. Tale modalità può essere accettata, purché il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate, tranne per quelle carte alle quali è associato un conto corrente, dal quale si può evincere la tracciabilità dei pagamenti, mediante apposito estratto conto.
  - d) Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo).
  - e) Vaglia postale. Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo).
  - f) MAV (bollettino di Pagamento Mediante Avviso). Tale forma è un servizio di pagamento effettuato mediante un bollettino che contiene le informazioni necessarie alla banca del creditore (banca assuntrice) e al creditore stesso per la riconciliazione del pagamento. Esso viene inviato al debitore, che lo utilizza per effettuare il pagamento presso la propria banca (banca esattrice).
  - g) Pagamenti effettuati tramite il modello F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali. In sede di rendicontazione, deve essere fornita copia del modello F24 con la ricevuta dell'Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione o con il timbro dell'ente accettante il pagamento (Banca, Poste).
3. Il pagamento in contanti **non è consentito**.
4. In ogni caso i conti correnti di appoggio di tutte le modalità di pagamento devono essere intestati (o cointestati) al beneficiario e devono coincidere con quelli dichiarati sul fascicolo aziendale dell'Anagrafe Agricola Unica di cui all'art. 20; non sono pertanto ammissibili pagamenti provenienti da conti correnti intestati ad altri soggetti, neppure nel caso in cui il beneficiario abbia delegato ad operare su di essi.

## Art. 18 Criteri di selezione per la valutazione delle domande

1. La valutazione di ciascuna domanda di sostegno al fine dell'attribuzione del punteggio e della compilazione della graduatoria sarà effettuata applicando i seguenti criteri di selezione, **alla luce delle informazioni fornite dai richiedenti nella domanda e negli allegati al Bando**. Si precisa che:
  - le informazioni richieste nei modelli e allegati del Bando GAL sono funzionali all'immediata valutazione del progetto di investimento; la valutazione avviene infatti sulla base della descrizione fornita dal richiedente ed è compito del richiedente stesso fornire in fase di candidatura le necessarie informazioni, sia allegando la documentazione tecnica (elaborati grafici, cartografie, relazioni, autorizzazioni, ecc...) sia compilando le previste sezioni atte ad illustrare compiutamente la proposta progettuale;
  - i punteggi saranno attribuiti relativamente alla situazione del richiedente alla data di presentazione della domanda di sostegno.

PRINCIPIO DI SELEZIONE	N.	CRITERIO DI SELEZIONE	SPECIFICHE (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo inerenti il criterio)		PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE	
			Descrizione	Punti		
A)	Caratteristiche del richiedente	A1) Microimprese iscritte all'AIFO da almeno 1 anno	No	0	4	20
			Si	4		
		A2) Richiedente giovane. Si utilizzano le appropriate definizioni indicate nell'art. 2 del Bando	No	0	2	
			Si	2		
		A3) Gestione di superfici forestali già effettuata in passato (dal 2011 in poi) dimostrabile tramite Comunicazioni di taglio (allegate alla domanda di contributo)	Fino a 0,5 ha	0	6	
			Tra 0,5 e 1 ha	1		
	Tra 1 e 3 ha		2			
	Tra 3 e 5 ha		4			
	Oltre 5 ha		6			
	A4) Possesso di qualifica professionale di operatore forestale e/o di operatore in ingegneria naturalistica e/o di operatore di treeclimbing, acquisita con corsi di formazione professionale ai sensi della normativa vigente o riconosciuti dagli enti competenti. La qualifica deve sussistere all'atto della domanda di contributo e deve essere in capo al titolare dell'impresa o ad almeno un addetto, legato all'impresa in modo esclusivo, assunto a tempo indeterminato e a tempo pieno dalla stessa.  Link al sito della Regione Piemonte per maggiori informazioni <a href="https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/foreste/professioni-forestali-formazione/operatore-forestale">https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/foreste/professioni-forestali-formazione/operatore-forestale</a>	No	0	2		
		Si	2			
	A5) Possesso di qualifica specifica relativa all'utilizzo della macchina/attrezzatura oggetto di investimento, acquisita con corsi di formazione professionale ai sensi della normativa vigente o riconosciuti dagli enti competenti. La qualifica deve sussistere all'atto della domanda di contributo e deve essere in capo al titolare dell'impresa o ad almeno un addetto, legato all'impresa in modo esclusivo, assunto a tempo indeterminato e a tempo pieno dalla stessa.	No	0	2		
Si		2				
A6) Microimprese con dipendenti (già assunti alla data della presentazione della domanda di sostegno) a tempo indeterminato con contratto continuativo a tempo pieno.	Per ogni dipendente già assunto, fino ad un massimo di due dipendenti	2	4			
B) Superficie forestale in	B1)	Ettari di superficie forestale (privata o pubblica), anche non contigui, in	Fino a 1 ha	0	8	14

PRINCIPIO DI SELEZIONE	N.	CRITERIO DI SELEZIONE	SPECIFICHE (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo inerenti il criterio)		PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE	
			Descrizione	Punti		
gestione alla data della presentazione della domanda di sostegno		disponibilità per la gestione da parte del richiedente (proprietà, possesso, comodato, contratto di gestione, ...) <u>come risultanti da accordi scritti</u> (da allegare alla domanda di sostegno)	Oltre i 1 ha – 1 punti/ha fino a massimo 8 ha	1		
	B2)	Ettari di superficie forestale (privata o pubblica), anche non contigui, in disponibilità per la gestione da parte del richiedente (proprietà, possesso, comodato, contratto di gestione, ...) <u>affendenti ad una Associazione Fondiaria richiedente contributo sull'operazione 4.3.11 del GAL, come risultanti da impegni e/o accordi scritti</u> (da allegare alla domanda di sostegno); si considerano validi gli impegni sottoscritti dal Legale Rappresentante dell'AsFo in considerazione delle tempistiche di pubblicazione del Bando GAL.	Per ogni Ha 2 punti fino a massimo 3 ha	2	6	
C) Localizzazione dell'impresa	C1)	Sede dell'impresa	Aree C2	5	5	5
			Aree C1	0		
D) Valutazione complessiva della proposta di investimento	D1)	Qualità e completezza della proposta di investimento. La valutazione è fatta in base agli obiettivi e alle caratteristiche dell'investimento e alla coerenza degli investimenti con la strategia del PSL del GAL.	Descrizione dell'intervento scarsa e incompleta, trattazione superficiale degli aspetti concernenti il futuro utilizzo delle attrezzature	0	15	15
			Descrizione dell'intervento parzialmente dettagliata e completa, relativa solo ad alcuni degli aspetti concernenti il futuro utilizzo delle attrezzature	5		
			Descrizione dell'intervento dettagliata e completa, relativa a quasi tutti gli aspetti concernenti il futuro utilizzo delle attrezzature	10		
			Descrizione dell'intervento molto dettagliata e completa, relativa a tutti gli aspetti concernenti il futuro utilizzo delle attrezzature	15		
E) Macchine e attrezzature	E1)	Trattori forestali (progettati, costruiti e forniti per il lavoro in bosco), skidder, abbattitrici, trattori portanti	No	0	5	43
			Si	3		
			Si (con peso inferiore a 5 ton)	+1		
			Si con braccio caricatore	+1		
	E2)	Testate di abbattimento e processori, pinze forestali con motosega	Si	3	5	
			Con funzione di sramatura	+1		
			Con funzione cumulatrice	+1		
E3)	Cippatrici	Si, semoventi o portate (autocarro escluso)	2	4		
		Si, con motore autonomo	4			

PRINCIPIO DI SELEZIONE	N.	CRITERIO DI SELEZIONE	SPECIFICHE (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo inerenti il criterio)		PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE	
			Descrizione	Punti		
	E4)	Rimorchi scarrabili specializzati per l'esbosco del cippato	No	0	5	
			Si	5		
	E5)	Rimorchi forestali obbligatoriamente con trazione almeno su un assale	Si	2	4	
			Con braccio caricatore idraulico	+ 0,5		
			Con assale oscillante	+ 0,5		
			Con timone snodato	+ 0,5		
			Con trazione integrale (su 2 assi)	+ 0,5		
	E6)	Verricelli forestali	Si	2	4	
			Con scudo e altre protezioni	+ 0,5		
			Con doppio tamburo	+ 0,5		
			Con trasmissione idraulica	+ 0,5		
	E7)	Impianto di segagione e per la produzione di legna da ardere	No	0	4	
			Piccole segherie mobili e impianti di scortecciatura	2		
			Impianto di lavorazione legna da ardere, semiautomatico con più lavorazioni integrate	2		
	E8)	Macchine ed attrezzature idonee al recupero di superfici agricole degradate, invase da boscaglie di neoformazione (es. decespugliatori professionali, trince forestali, ecc...)	No	0	8	
Si			4			
Con motore autonomo			+ 2			
Con motore autonomo con comando a distanza: + 2			+ 2			
E9)	Gru a cavo a stazione motrice mobile	No	0	4		
		Si	2			
		Con carrello motorizzato pescante	+ 2			
F)	Ammontare dell'investimento	F1) Investimento complessivo	Investimento complessivo < € 40.000	3	3	3
			Investimento complessivo compreso fra € 40.000 e € 60.000	2		
			Investimento complessivo superiore a € 60.000 = 1 punti	1		
			<b>TOTALE</b>		<b>100</b>	<b>100</b>
			<b>PUNTEGGIO MASSIMO</b>		<b>100</b>	<b>100</b>

2. Il **punteggio massimo** attribuibile è pari a 100 punti.
3. Il **punteggio minimo per l'ammissibilità della domanda è pari a 20 punti**, al di sotto di tali soglie la domanda non sarà ammissibile in graduatoria.
4. In caso di parità di punteggio sarà data priorità alle domande secondo i seguenti criteri:
  - a) maggiore punteggio attribuito al principio E);
  - b) data ed orario di trasmissione telematica.

5. Si precisa che i requisiti per l'attribuzione dei punteggi dovranno essere mantenuti fino alla data di erogazione del saldo del contributo. Qualora, in sede di verifica per l'erogazione del saldo del contributo, uno o più requisiti non fossero stati mantenuti, si procederà al ricalcolo del punteggio complessivo:
- a) nel caso in cui il punteggio ricalcolato non raggiunga la soglia minima di cui al precedente comma 3, si procederà alla revoca del contributo;
  - b) nel caso in cui il punteggio ricalcolato si riduca al di sotto del punteggio del primo escluso in graduatoria, si procederà alla revoca del contributo.

### III PARTE: ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE RELATIVE ALLA PARTECIPAZIONE E ALL'ATTUAZIONE DEL BANDO

#### Art. 19 Tipologia delle domande nel corso dell'iter della partecipazione al bando

1. La partecipazione al Bando ha origine con la presentazione della domanda di sostegno.
2. A seguito della domanda di sostegno, della sua ammissione a finanziamento e del relativo inserimento nella graduatoria finanziabile, il beneficiario si troverà nelle condizioni di presentare le sottoelencate domande che dovranno essere trasmesse **esclusivamente per via informatica mediante l'applicativo di Sistema Piemonte utilizzato per la domanda di sostegno** (a meno della documentazione cartacea eventualmente richiesta dal GAL ai sensi dell'art. 8 e dell'art. 21.2):
  - a) Domanda di pagamento di anticipo (art. 23)
  - b) Domanda di proroga (art. 27)
  - c) Domanda di variante (art. 28)
  - d) Comunicazione di cessione di azienda/attività con subentro degli impegni (art. 31)
  - e) Comunicazione di situazioni di forza maggiore o circostanze eccezionali (art. 30.4)
  - f) Domanda di rinuncia (art. 30.1)
  - g) Comunicazioni di correzione errori palesi (art. 30.3)
3. Condizioni, limiti e modalità per la presentazione delle domande verranno specificate nei paragrafi di riferimento.

#### Art. 20 Condizioni generali per la presentazione delle domande di sostegno

##### 20.1 Accredito ai servizi SIAP (Sistema Informativo Agricolo Piemontese)

1. La gestione della Domanda di contributo avviene obbligatoriamente e per tutte le sue fasi attraverso i servizi SIAP della Regione Piemonte (Portale Sistema Piemonte).  
Dal 18/04/2019, per iscriversi ai servizi SIAP occorre avere un'identità digitale, attraverso uno dei seguenti sistemi:
  - a. SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) [www.spid.gov.it](http://www.spid.gov.it) e [www.spid.gov.it/richiedi-spid](http://www.spid.gov.it/richiedi-spid)
  - b. CNS (carta nazionale dei servizi)
  - c. certificato digitale, rilasciato da un provider ufficiale (Infocert, Aruba, ...)Il servizio di rilascio delle credenziali d'accesso, a seguito di registrazione sul portale [www.sistemapiemonte.it](http://www.sistemapiemonte.it), non è più attivo. Possono comunque essere ancora utilizzati username e password rilasciate prima del 18/4/2019.  
In sintesi:
  - gli utenti già registrati prima del 18/04/2019 che erano già in possesso di credenziali di accesso al Sistema Piemonte **possono continuare ad utilizzare username e password rilasciate prima del 18/4/2019;**
  - **gli utenti che non risultano già registrati prima del 18/04/2019 sono tenuti a utilizzare una delle tre tipologie di identità digitale sopra elencate** (SPID o CNS o certificato digitale; si precisa che il rilascio delle credenziali non è immediato e pertanto è opportuno attivarsi per tempo)

##### 20.2 Iscrizione all'Anagrafe Agricola del Piemonte

1. Per poter presentare la domanda di sostegno il richiedente potenziale beneficiario cui è rivolto il Bando deve iscriversi sul portale Sistema Piemonte ed aver costituito il fascicolo aziendale presso **l'Anagrafe Agricola del Piemonte** rivolgendosi alternativamente ad un Centro di Assistenza Agricola (CAA) o alla Regione Piemonte.  
Per quanto concerne il fascicolo aziendale si richiama la Determinazione Dirigenziale n° 34-2016 del 26/02/2016 di Arpea, avente per oggetto l'approvazione del Manuale del fascicolo aziendale, e si raccomanda il rispetto delle disposizioni in esso contenute.  
Il fascicolo aziendale viene costituito contestualmente alla prima registrazione in Anagrafe. A tal fine i richiedenti possono:
  - A) rivolgersi a un CAA che provvede ad aprire il fascicolo aziendale e ad iscrivere il richiedente all'Anagrafe Agricola del Piemonte. I CAA sono accreditati dalla Regione Piemonte e svolgono il servizio in convenzione. Gli indirizzi delle sedi territoriali dei CAA sono consultabili all'indirizzo: <http://www.arpea.piemonte.it/site/organismi-deleg/recapiti/79-cao-centri-di-assistenza-agricola> .
  - B) In alternativa i richiedenti possono rivolgersi direttamente alla Direzione Agricoltura della Regione Piemonte. La richiesta d'iscrizione all'Anagrafe Agricola del Piemonte può essere fatta utilizzando la modulistica reperibile su:

- servizio "Anagrafe", pubblicato sul portale [www.sistemapiemonte.it](http://www.sistemapiemonte.it), nella sezione "Agricoltura";
- sito istituzionale della Regione Piemonte, nel tema "Agricoltura", sezione modulistica (filtro per Titolo: anagrafe) (<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/modulistica-anagra...>);

I moduli compilati, sottoscritti ed accompagnati dalla copia di un documento d'identità in corso di validità, devono essere inviati alla e-mail: [servizi.siap@regione.piemonte.it](mailto:servizi.siap@regione.piemonte.it). L'iscrizione all'Anagrafe Agricola del Piemonte, fatta presso la Direzione Agricoltura della Regione Piemonte, comporta l'apertura di un fascicolo aziendale, ai sensi del D. Lgs. n. 173/98 e del DPR n. 503/99.

Il fascicolo aziendale contiene tutti i documenti comprovanti le informazioni anagrafiche e di consistenza aziendale registrate in Anagrafe. Nel fascicolo aziendale possono essere archiviate le domande di sostegno, qualora stampate e sottoscritte.

**Nel caso il richiedente sia già iscritto in Anagrafe, il fascicolo aziendale deve essere aggiornato almeno alla data del 31/03/2019 (con validazione del fascicolo successiva a tale data e antecedente alla data della presentazione della domanda).** Le modalità per richiedere l'aggiornamento del fascicolo aziendale sono identiche a quelle per richiedere l'iscrizione in Anagrafe.

L'iscrizione all'Anagrafe o l'aggiornamento del fascicolo qui sopra descritte sono condizioni necessarie per la presentazione delle domande di sostegno (in caso contrario, in assenza dell'iscrizione non sarà possibile neppure aprire la procedura di presentazione della domanda).

**Si consiglia di effettuare le registrazione/aggiornamento e validazione almeno 15 giorni lavorativi prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda di sostegno in quanto la procedura richiede tempi tecnici di attivazione.**

2. **Le domande devono essere veritiere, complete e consapevoli.** La domanda comprende le dichiarazioni e gli impegni che il richiedente deve sottoscrivere. Per gli impegni si rimanda all'art. 21.3.

I dati e le dichiarazioni contenuti e sottoscritti dagli interessati nelle domande devono essere veritieri ed hanno valore di dichiarazioni sostitutive di atto di certificazione e di atto di notorietà rilasciate ai sensi del "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione Amministrativa" (D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000).

Se nel corso dei controlli effettuati ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, sono rilevate delle irregolarità o delle omissioni, rilevabili d'ufficio non costituenti falsità, il Responsabile del Procedimento dà notizia all'interessato di tale irregolarità. In mancanza di regolarizzazione o di completamento della dichiarazione, il procedimento non ha seguito.

Qualora nel corso dei controlli delle dichiarazioni sostitutive emerga la non veridicità del loro contenuto, oltre alla segnalazione all'autorità giudiziaria, il richiedente, fermo restando quanto disposto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e si procederà al recupero delle somme indebitamente percepite (art. 29 - *Decadenza dal contributo*).

3. Ai sensi dell'art. 73 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le stazioni appaltanti e i loro dipendenti, salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati, quando l'emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dall'interessato o da terzi.
4. Per tutti i richiedenti le domande devono essere coerenti con i dati del fascicolo aziendale e devono riportare nel dettaglio gli immobili oggetto di richiesta di contributo e relative particelle.  
Le domande devono contenere tutti gli elementi ritenuti necessari per la verificabilità della misura/operazione ed essere inserite in un sistema di controllo che garantisca in modo sufficiente l'accertamento del rispetto dei criteri di ammissibilità, ed in seguito, degli impegni (art. 62 del Reg. CE n. 1305/2013).
5. Sottoscrivendo la domanda il richiedente dichiara, inoltre, di essere consapevole che tale presentazione costituisce per il GAL (Ente delegato competente), per la Regione Piemonte e per ARPEA, autorizzazione al trattamento per fini istituzionali dei dati personali e degli eventuali dati sensibili in essa contenuti o acquisiti nel corso dell'istruttoria.

## **Art. 21 Come compilare e presentare le domande di sostegno**

### **21.1 Gestione informatica delle domande di sostegno**

1. Le domande di sostegno devono essere predisposte ed inviate esclusivamente attraverso il portale [www.sistemapiemonte.it](http://www.sistemapiemonte.it), nella sezione "Agricoltura", servizio "PSR 2014-2020". I documenti digitali così formati e trasmessi telematicamente sono immediatamente ricevuti dall'ufficio competente; non è necessario quindi inviare una copia su carta della domanda, fatto salvo eventuali richieste specifiche dell'ufficio competente del GAL, per fini

operativi. I soggetti iscritti all'Anagrafe Agricola Unica del Piemonte possono compilare e presentare la domanda utilizzando le seguenti modalità:

- a. il legale rappresentante può operare in proprio, utilizzando il servizio "PSR 2014-2020", pubblicato sul sito [www.sistemapiemonte.it](http://www.sistemapiemonte.it), nella sezione "Agricoltura" a cui accede con **una delle tre tipologie di identità digitale sopra elencate** (SPID o CNS o certificato digitale) o con le credenziali di accesso acquisite prima del 18/04/2019 mediante registrazione al portale [www.sistemapiemonte.it](http://www.sistemapiemonte.it). Al momento della trasmissione la domanda viene sottoscritta con firma elettronica semplice, ai sensi della L.R. n. 3/2015, è perfetta giuridicamente quindi non deve essere stampata in forma cartacea. Il legale rappresentante può essere sostituito da un'altra persona con potere di firma. In tal caso il soggetto deve essere registrato in Anagrafe, tra i soggetti collegati all'azienda/ente. Il legale rappresentante può altresì individuare un "operatore delegato" o un "funzionario delegato" che può operare sui servizi on-line in nome e per conto del legale rappresentante, senza potere di firma. In questo caso la domanda potrà essere trasmessa solo dal legale rappresentante. Anche in questo caso il delegato deve essere registrato in Anagrafe tra i soggetti collegati;
  - b. tramite l'ufficio CAA che ha effettuato l'iscrizione in Anagrafe e presso cui è stato costituito il fascicolo aziendale. Tuttavia, tale opzione potrebbe non essere gratuita. La domanda preparata dal CAA può essere sottoscritta con firma grafometrica; in tal caso il documento digitale è perfetto giuridicamente e non deve essere stampato. In alternativa la domanda può essere stampata e firmata in modo tradizionale; in tal caso la domanda deve essere depositata nel fascicolo aziendale presso il CAA. Chi si rivolge ad un CAA non deve richiedere alcuna abilitazione ad operare sulle procedure di compilazione. Il richiedente che presenta domanda avvalendosi di un CAA, può in qualsiasi momento prendere visione della propria domanda o mediante il CAA medesimo o mediante le proprie credenziali di accesso ai sistemi informativi.
2. Il servizio on-line "PSR 2014-2020" disponibile al link <http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/agricoltura/servizi/868-programma-di-sviluppo-rurale-2014-2020-procedimenti> è lo strumento per conoscere lo stato di avanzamento delle pratiche presentate, consultare i documenti legati al procedimento e presentare le comunicazioni successive alla domanda di sostegno. **La domanda si intende presentata con l'avvenuta assegnazione del numero identificativo generato dal sistema informatico, corredato dalla data e ora di trasmissione** e deve riportare lo stato "trasmesso".

## 21.2 Contenuto della domanda telematica di sostegno e documentazione da presentare

3. La domanda di sostegno deve essere compilata in tutte le sue parti e deve essere comprensiva degli allegati sotto riportati. Il sistema provvederà ad effettuare i controlli e ad evidenziare le eventuali carenze, fermo restando **che il controllo effettuato non riguarda il contenuto degli allegati, ma solamente la loro presenza**. Si suggerisce dunque di prestare particolare attenzione ai documenti allegati e al loro contenuto, **pena il rischio di rigetto della domanda stessa**.
4. Alla domanda di sostegno deve essere allegata (negli appositi spazi destinati agli allegati) la seguente documentazione in formato PDF (e altri formati eventualmente richiesti dal GAL, es. JPG ove sia più opportuno) da trasmettere in formato elettronico secondo le modalità richieste dall'applicativo informatico (upload di file con dimensione non superiore a 20 MB):
  - 1) **Allegato 1** – Modello GAL – Descrizione del progetto di investimento firmata dal richiedente e dal professionista incaricato, **pena la non ammissibilità della domanda**, in formato pdf e doc, indicante:
    - a) Descrizione della situazione aziendale al momento della presentazione della domanda di sostegno (attività svolte, dotazione immobiliare, parco macchine, composizione della forza lavoro, processi produttivi aziendali);
    - b) Descrizione dell'investimento proposto e degli obiettivi che si intendono raggiungere con tali investimenti, nonché della situazione aziendale prevista al termine degli interventi programmati;
    - c) Descrizione dettagliata di tutti gli investimenti che si intende realizzare nell'ambito del progetto candidato e di come essi permettano di raggiungere gli obiettivi prefissati, e in particolare:
      - c.1 - descrizione delle macchine e delle attrezzature con le relative caratteristiche tecniche funzionali ai lavori da effettuare nelle aree boscate in disposizione del richiedente, anche al fine dell'attribuzione dei punteggi di cui alla lettera E) dell'art. 18;
      - c.2 - illustrazione dell'aumento del potenziale forestale e/o del valore aggiunto dei prodotti forestali a seguito della realizzazione dell'investimento proposto.
    - d) Evidenziazione degli aspetti correlati all'assegnazione di specifici punteggi, secondo di criteri di valutazione contenuti nel Bando.
    - e) Dichiarazione di assunzione del maggior onere finanziario derivante da un investimento eccedente la quota massima ammessa dal presente bando.

- f) Dichiarazione sulla dimensione di impresa, con riferimento al bilancio dell'ultimo esercizio sociale. I titolari delle imprese che non hanno l'obbligo di deposito del bilancio, dovranno indicare lo stato patrimoniale e il conto economico dell'impresa riferiti all'ultimo esercizio sociale. Per le imprese di nuova o recente costituzione, comunque già in attività, che non dispongono di dati consuntivi di bilancio, i dati forniti riguarderanno il bilancio previsionale relativo all'anno di presentazione della domanda.
- g) Dichiarazione di assenza di cumulo di contributi.
- 2) Per **ciascun intervento in domanda** (per ciò che concerne le forniture e/o i servizi non contemplati dal prezzario regionale):
- a) almeno n. 3 preventivi indipendenti (forniti da n. 3 operatori differenti), comparabili e competitivi rispetto ai prezzi di mercato, per ciascuna separata voce di spesa (forniture e servizi, compresi impianti, opere in falegnameria, ecc...); i preventivi devono essere datati e sottoscritti (timbro e firma) dal fornitore. In particolare si richiede di fornire tutti i tre preventivi per ciascuna delle forniture, ciascun preventivo dovrà essere datato e fornito su carta intestata del fornitore, nonché sottoscritto e timbrato dal fornitore stesso in originale; al GAL dovrà essere trasmessa la scansione a colori dell'originale del preventivo datato, timbrato e firmato in originale.
- b) **Allegato 2** – Modello GAL – quadro di raffronto dei preventivi e relazione tecnico economica, sottoscritto dal legale rappresentante, che evidenzia il preventivo che, per parametri tecnico-economici, viene ritenuto il più idoneo. Si precisa che deve essere indicata la motivazione della scelta dell'offerta ritenuta più vantaggiosa in base a parametri tecnico-economici e costi-benefici (non necessaria nel caso in cui sia stato scelto il preventivo con il prezzo più basso); in caso di scelta del preventivo più alto la scelta deve essere motivata da considerazioni di natura tecnica ulteriori al rapporto qualità-prezzo.
- c) Nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati e nel caso di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile reperire i preventivi di più fornitori, è consentito presentare un solo preventivo e contestualmente occorre predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altri fornitori concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione tecnica giustificativa, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare;
- d) Per l'acquisizione di forniture o servizi il cui costo non superi singolarmente l'importo di 5.000,00 Euro (IVA esclusa), fermo restando l'obbligo di presentare almeno tre proposte economiche raffrontabili, possono essere stabilite modalità diverse con le quali si dia conto della tipologia del bene da acquistare e della congruità dell'importo previsto (ad esempio, cataloghi di fornitori, preventivi ottenuti attraverso internet, ecc...). È comunque fatto divieto di frazionare la fornitura del bene al fine di rientrare in questa casistica.
- 3) **Copia della Delibera dell'Organo Amministrativo del proponente la domanda** (se costituito in forma di società) che manifesti la volontà di partecipare al presente Bando, con l'approvazione del progetto da presentare al GAL e l'impegno a garantire la quota di cofinanziamento in caso di approvazione del progetto e ad adottare gli atti successivi necessari al cofinanziamento.
- 4) **Allegato 3** – Modello GAL – **Dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa all'iscrizione al Registro Imprese della CCIAA** con attestazione di non essere impresa in difficoltà, in stato di liquidazione o fallimento e che nei confronti della stessa non è stata presentata domanda di concordato preventivo.
- 5) **Allegato 4** – Modello GAL: **Dichiarazione sul recupero dell'Iva**. In caso di IVA non recuperabile ai sensi dell'art. 37 comma 11 Reg. 1303/2013, dichiarazione da parte del richiedente in merito all'irrecuperabilità dell'IVA e relativa motivazione.
- 6) **Allegato 5** – Modello GAL – **Dichiarazione di avvenuta revisione cooperativa per le imprese cooperative**, con indicazione della data di revisione ultima.
- 7) **Documentazione necessaria a dimostrare il possesso di criteri per l'attribuzione di punteggi** di merito di cui all'art. 18; si precisa che i seguenti documenti non sono obbligatori ma in loro assenza il GAL non potrà attribuire i punteggi:
- a) Copia della/delle Comunicazione/i di taglio, a partire dall'anno 2011 in poi;
- b) Attestati di frequenza/partecipazione inerenti la qualifica professionale di operatore forestale e/o di operatore in ingegneria naturalistica e/o di operatore di treeclimbing e/o relativa all'utilizzo della macchina/attrezzatura oggetto di investimento, acquisita con corsi di formazione professionale ai sensi della normativa vigente o riconosciuti dagli enti competenti. La qualifica deve sussistere all'atto della domanda di contributo. La qualifica deve essere in capo al titolare dell'impresa o ad almeno un addetto, legato all'impresa in modo esclusivo, assunto a tempo indeterminato e a tempo pieno dalla stessa impresa richiedente;
- c) Copia della documentazione relativa all'assunzione di dipendenti con contratto continuativo annuale;

- d) Accordi scritti (contratti, convenzioni, ecc...) da cui si evincano gli ettari di superficie forestale (privata o pubblica) di gestione di superfici forestali pubbliche o private affidate al richiedente; solo in caso di superfici incluse nelle AsFo possono essere presentati impegni scritti da parte del Legale Rappresentante dell'AsFo;
- 8) Copia di un documento di identità<sup>1</sup> in corso di validità<sup>2</sup> del legale rappresentante dell'Ente richiedente;
- 9) Eventuale ulteriore documentazione utile alla migliore comprensione dell'intervento.
5. Si richiede inoltre cortesemente di far pervenire al GAL una **copia della documentazione cartacea completa entro il 02/10/2019 ore 18:00**, al fine di consentire una più agevole attività istruttoria.

### 21.3 Impegni

6. In concomitanza con la firma della domanda di sostegno si sottoscrivono contemporaneamente anche gli impegni che è necessario rispettare per ottenere il sostegno all'investimento proposto. Gli impegni sottoscritti dovranno essere mantenuti dai beneficiari per un periodo di 5 anni dalla data di erogazione del saldo del contributo, nelle forme e nei modi indicati nel presente articolo del Bando.
7. Gli impegni sottoscritti hanno diversa importanza per il raggiungimento degli obiettivi dell'operazione. Gli impegni si distinguono quindi in essenziali e accessori:
- sono **essenziali** gli impegni che, se non osservati, non permettono di raggiungere gli obiettivi dell'operazione che si vuole realizzare;
  - sono **accessori** gli impegni che, se non osservati, consentono di raggiungere l'obiettivo ma in modo solo parziale.
8. **Il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta la decadenza totale dal contributo e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati. Il mancato rispetto degli impegni accessori comporta la decadenza parziale dal contributo e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.**
9. **Impegni essenziali.** Sono considerati impegni essenziali quelli di seguito riportati:
- realizzare e concludere gli **interventi approvati dal GAL** nei tempi indicati dall'art. 13 "*Termini per l'inizio lavori e per la conclusione dell'intervento*" e secondo i contenuti e le modalità autorizzate, fatte salve eventuali varianti e proroghe che devono obbligatoriamente essere presentate al GAL nei tempi previsti e da quest'ultimo autorizzate;
  - consentire l'accesso al GAL e agli Enti competenti, in ogni momento e senza restrizioni, ai cantieri, agli impianti/interventi e alle sedi del richiedente/legale rappresentante beneficiario per svolgere le attività di ispezione, le verifiche ed i controlli previsti (anche ai fini del monitoraggio degli interventi e per verificarne lo stato di attuazione e la capacità di perseguirne gli obiettivi prefissati, insieme a tecnici autorizzati dal GAL/Enti); l'accesso dovrà essere altresì consentito a tutta la documentazione che i suddetti Enti riterranno necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli previsti, ai sensi dei Reg. (UE) 1305/2013 e 1306/2013 e relativi Atti delegati e Regolamenti di attuazione e del DPR 445/2000 e s.m.i. Ai sensi dell'art. 59 del Reg. UE 1306 del 2013, la domanda o le domande in oggetto sono respinte qualora un controllo non possa essere effettuato per cause imputabili al beneficiario o a chi ne fa le veci;
  - fornire tutta la documentazione prevista dal Bando e/o richiesta dal GAL durante l'iter del Bando, consapevole che la mancata o incompleta presentazione della documentazione nei termini previsti comporta la non ammissibilità delle domande;
  - mantenere i requisiti di ammissione e comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione;
  - rispettare le prescrizioni eventualmente indicate dal GAL come essenziali;
  - mantenere il punteggio al di sopra di quello minimo previsto dal Bando e, comunque, al di sopra del punteggio del primo escluso in graduatoria;
  - fornire, nel rispetto delle vigenti norme di legge, ogni informazione ritenuta necessaria dal GAL, dalla Regione Piemonte, da ARPEA e dagli Enti istruttori competenti, per il corretto ed efficace svolgimento delle attività istituzionali, comprese quelle necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione delle attività previste dal Reg. (CE) 1306/2013 e s.m.i.;
  - rispettare il vincolo quinquennale di destinazione d'uso degli investimenti.
10. **Impegni accessori.** Sono considerati impegni accessori quelli di seguito riportati, per ciascuno dei quali, alla luce di quanto stabilito dall'Allegato 6 del decreto Ministeriale n. 2490/2017 e della D.G.R. n. 32-4953 del 2 maggio 2017, i parametri di valutazione della gravità, entità e durata (indici di verifica) sono così stabiliti:

<sup>1</sup> Carta di identità o documento di riconoscimento equipollente ai sensi del comma 2 dell'art. 35 del D.P.R. 445/2000.

<sup>2</sup> Qualora venga esibito un documento di riconoscimento non in corso di validità è necessario che l'interessato dichiari al fondo della fotocopia del documento, che i dati ivi contenuti non hanno subito variazioni dalla data di rilascio (art. 45 D.P.R. 445/2000).

- a) non cedere a terzi la gestione dei beni, in qualsiasi modo interessati dal sostegno del GAL, nel periodo di impegno pari a 5 (cinque) anni a partire dalla data di collaudo dell'intervento soggetto a sostegno, senza la preliminare autorizzazione del GAL

<b>Livello di infrazione dell'impegno</b>	<b>Gravità</b>	<b>Entità</b>	<b>Durata</b>
Basso (1)			
Medio (2)		3	
Alto (5)	5		5
Punteggio = Valore medio = $(5+3+5): 3= 4,33$			
Tipo di controllo: amministrativo			
Possibilità di azione correttiva da parte del beneficiario: No			

- b) presentare la domanda di Variante in caso di introduzione di nuove voci di spesa (in un computo metrico successivo o con presentazione di preventivi successivi) o nel caso di variazioni del tipo di intervento

<b>Livello di infrazione dell'impegno</b>	<b>Gravità</b>	<b>Entità</b>	<b>Durata</b>
Basso (1)			
Medio (2)		3	
Alto (5)	5		5
Punteggio = Valore medio = $(5+3+5): 3= 4,33$			
Tipo di controllo: amministrativo			
Possibilità di azione correttiva da parte del beneficiario: Sì, da effettuarsi al massimo entro 1 mese dalla rilevazione dell'inadempienza.			

- c) presentare la eventuale Domanda di proroga nei termini stabiliti all'art. 27

<b>Livello di infrazione dell'impegno</b>	<b>Gravità</b>	<b>Entità</b>	<b>Durata</b>
Basso (1)	1	1	1
Medio (2)			
Alto (5)			
Punteggio = Valore medio = $(1+1+1): 3= 1$			
Tipo di controllo: amministrativo			
Possibilità di azione correttiva da parte del beneficiario: Sì, da effettuarsi al massimo entro 1 mese dalla rilevazione dell'inadempienza.			

- d) informare e pubblicizzare circa il ruolo del FEASR secondo gli obblighi di informazione e pubblicità (Art. 13 e All. III del Regolamento di Esecuzione UE 808/2014 della Commissione), attraverso l'esposizione di apposita cartellonistica relativa agli interventi finanziati e realizzati;

<b>Livello di infrazione dell'impegno</b>	<b>Gravità</b>	<b>Entità</b>	<b>Durata</b>
Basso (1)		1	1
Medio (3)	3		
Alto (5)			
Punteggio = Valore medio = $(3+1+1+): 3= 1,67$			
Tipo di controllo: visivo			
Possibilità di azione correttiva da parte del beneficiario: Sì, da effettuarsi al massimo entro 1 mese dalla rilevazione dell'inadempienza.			

- e) fornire al GAL documentazione fotografica che documenti la realizzazione dell'intervento, autorizzando il GAL a pubblicizzarlo mediante l'utilizzo e la diffusione di immagini.

<b>Livello di infrazione dell'impegno</b>	<b>Gravità</b>	<b>Entità</b>	<b>Durata</b>
Basso (1)	1	1	1
Medio (3)			
Alto (5)			
Punteggio = Valore medio = $(1+1+1+): 3= 1$			
Tipo di controllo: documentale			
Possibilità di azione correttiva da parte del beneficiario: Sì, da effettuarsi al massimo entro 7 giorni dalla rilevazione dell'inadempienza.			

Le percentuali di riduzioni stabilite con D.G.R. n. 32-4953 del 2 maggio 2017 sono le seguenti:

Punteggio (X)	Percentuale di riduzione
$1,00 \leq X < 3,00$	3%
$3,00 \leq X < 4,00$	5%
$X \geq 4,00$	10%

## Art. 22 Istruttoria delle domande di sostegno

### 22.1 Responsabile procedimento e Responsabile del trattamento dei dati con informativa

1. Ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i. e della Legge Regionale n. 14/2014, il Responsabile del Procedimento, connesso al presente Bando è il Responsabile Amministrativo Finanziario del GAL.
2. Il Titolare del trattamento dei dati è il GAL Langhe Roero Leader. Il Responsabile del trattamento dei dati è Silvia Anselmo, Vice Presidente del GAL. Autorizzati al trattamento sono i funzionari del GAL che si occupano delle varie fasi istruttorie e di controllo delle domande inerenti la partecipazione al Bando, come tempo per tempo desumibili dall'Organigramma/Mansionario del GAL pubblicato sul sito internet del GAL al seguente link <http://amministrazionetrasparente.langheroeroleader.it/DettCat.aspx/Articolazione%20degli%20uffici/21>.
3. Con riguardo al trattamento dei dati personali, al presente Bando si applicano:
  - il Reg. (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (regolamento generale sulla protezione dei dati, GDPR General Data Protection Regulation), ai sensi del quale le informazioni e i documenti forniti dal beneficiario sono utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati;
  - il D.Lgs. 101/2018 *"Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)"*.

I dati personali forniti al GAL saranno trattati secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, di seguito GDPR).

I dati personali verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nella domanda e comunicati al GAL. Il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite dal Reg. (UE) 1305/2013 e dal Reg. (UE) n. 640/2014.

I dati acquisiti a seguito della presente informativa, relativa a tutte le attività connesse al presente Bando, saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati.

L'acquisizione dei dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopradescritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto.

I dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili esterni individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile esterno, autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato.

I dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.). I dati personali sono conservati per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data di scadenza del vincolo di destinazione.

I dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

Potranno essere esercitati i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento (UE) n. 679/2016, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare o al Responsabile del trattamento o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

### 22.2 Procedure generali di istruttoria

4. L'avvio del procedimento di istruttoria avverrà tramite comunicazione telematica via PEC.

5. La valutazione delle domande di sostegno è effettuata da un organo istruttore (singolo o collegiale) e si articola nelle seguenti fasi di:
- valutazione amministrativa,
  - valutazione di merito,
  - formazione della graduatoria e ammissione a finanziamento delle domande di sostegno.

### 22.3 Valutazione amministrativa delle domande

6. Tale fase comprende:
- a. la verifica del rispetto della modalità di trasmissione della domanda e la relativa completezza di compilazione, contenuti ed allegati;
  - b. la verifica dell'ammissibilità del beneficiario;
  - c. la verifica delle condizioni di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi;
  - d. la verifica della congruità e sostenibilità tecnico economica degli interventi previsti nel progetto presentato in domanda di sostegno e nella documentazione allegata, con riferimento alle finalità, alle condizioni ed ai limiti definiti nelle presenti disposizioni;
  - e. la verifica dell'ammissibilità delle spese, secondo cui la spesa deve risultare riferibile a quanto previsto sulle spese ammissibili dal presente bando, rispettare i limiti e le condizioni di ammissibilità stabiliti dalla normativa di riferimento e dai relativi documenti di programmazione e attuazione;
  - f. un eventuale sopralluogo dove è previsto l'intervento;
  - g. la determinazione del contributo concedibile.

### 22.4 Valutazione di merito delle domande sulla base dei criteri di selezione

7. La valutazione comprende:
- a. l'attribuzione dei punteggi sulla base dei singoli criteri;
  - b. l'attribuzione del punteggio complessivo;
  - c. la verifica del raggiungimento del punteggio minimo.

### 22.5 Comunicazioni al richiedente in caso di motivi ostativi all'accoglimento della domanda

8. A seguito della valutazione amministrativa e di merito, il Responsabile del Procedimento, come previsto dall'articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i e dall'articolo 17 della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14, prima della formale adozione di un **provvedimento negativo o parzialmente positivo, comunica all'interessato i motivi che ostano all'accoglimento totale della domanda (cosiddetto "Preavviso di Rigetto")**. Entro il termine di *dieci giorni (consecutivi) dal ricevimento della comunicazione*, l'interessato ha diritto di presentare per iscritto le proprie controdeduzioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui sopra *interrompe i termini per concludere il procedimento*, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle controdeduzioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di 10 giorni sopra indicato. Dell'eventuale mancato accoglimento delle controdeduzioni dell'interessato è data ragione nella motivazione del verbale di istruttoria e del provvedimento finale.
9. Ai fini del rispetto dei PRINCIPI DI IMPARZIALITA', EFFICACIA E TRASPARENZA dell'attività amministrativa, e quindi della correttezza ed equanimità del procedimento di istruttoria di tutte le domande che saranno pervenute sul presente Bando, si precisa che:
- A) il GAL potrà valutare positivamente esclusivamente le controdeduzioni del richiedente che propongano chiarimenti interpretativi e che siano coerenti con il contenuto del progetto presentato al GAL in fase di candidatura della domanda di sostegno;
  - B) conseguentemente, le suddette controdeduzioni, ai fini dell'accogliibilità, non dovranno introdurre elementi di novità o di variante rispetto alla situazione esistente e comunicata al GAL nei documenti progettuali presentati, nei quali era compito del richiedente fornire le necessarie informazioni sia allegando la necessaria documentazione tecnica (elaborati grafici, cartografie, relazioni, autorizzazioni, ecc...) sia compilando le previste sezioni atte ad illustrare compiutamente ogni aspetto del Progetto;
  - C) la suddetta impostazione sarà ovviamente da estendere anche alle informazioni dichiarate sul modello di domanda telematica, sull'Anagrafe Agricola su Sistema Piemonte e su ogni altro documento o certificazione, conosciuto o conoscibile dal GAL, che attesti la situazione del richiedente alla data della domanda di contributo o comunque alla data dell'invio della comunicazione di preavviso di rigetto (ad es. visite, informazioni su siti web, ecc).

## 22.6 Formazione della graduatoria e ammissione a finanziamento

10. A seguito della conclusione della fase precedente verrà stilata la graduatoria stabilendo tre tipologie di domande:
- Domande **ammesse e finanziabili** con punteggio pari o superiore al punteggio minimo. Per queste domande verranno indicati:
    - il punteggio definitivo assegnato;
    - gli investimenti ammessi;
    - l'ammontare del contributo concesso.
  - Domande **ammesse ma non finanziabili** (inserite in graduatoria in posizione non finanziabile) per carenza di risorse.
  - Domande **escluse** per mancanza di requisiti di ammissibilità, quindi domande respinte, non ammesse e archiviate.
11. La graduatoria e le proposte di esito per ciascuna domanda di sostegno sono sottoposti al Consiglio di Amministrazione; a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, la graduatoria diventa definitiva e per ogni domanda di sostegno è predisposto un verbale contenente l'esito:
- negativo indicando le motivazioni per le quali l'istruttoria ha determinato tale esito negativo;
  - positivo indicando le motivazioni che hanno determinato l'esito positivo.
12. I verbali di istruttoria costituiscono la base per i provvedimenti finali di:
- rigetto delle domande di sostegno con motivazione dell'archiviazione stessa;
  - approvazione del progetto e concessione del contributo (investimenti ammessi a contributo, spesa ammessa a contributo, contributo concesso, termine per la conclusione degli investimenti, eventuali prescrizioni che il beneficiario è tenuto ad osservare).
13. Il provvedimento finale con gli esiti di istruttoria, a cura del Responsabile del Procedimento, è comunicato al richiedente mediante comunicazione telematica via PEC.
14. La graduatoria verrà inoltre pubblicata sul sito del GAL nella sezione Amministrazione trasparente/Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici/Atti di concessione.

## 22.7 Conclusione della procedura di istruttoria

15. La procedura si conclude entro 120 giorni dall'avvio del procedimento, fatte salve le sospensioni previste nel Bando.
16. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti a finanziare, nella sua globalità, l'ultimo progetto inserito in graduatoria utile, il GAL potrà valutare, previo accordo con il proponente, di diminuire proporzionalmente la spesa ammessa a finanziamento.

## Art. 23 Presentazione delle domande di pagamento

### 23.1 Domanda di anticipo

- Il beneficiario potrà richiedere l'erogazione di un anticipo solo ad avvenuto completamento di tutte le procedure di affidamento relative agli investimenti ammessi a contributo.
- L'importo dell'anticipo richiesto potrà essere al massimo pari al 50% dell'importo del contributo ammesso.
- Alla domanda di pagamento di anticipo, presentata **esclusivamente per via telematica** tramite la compilazione della domanda informatizzata presente sul portale SIAP (Sistema Piemonte), il beneficiario deve allegare la seguente documentazione:
  - l'anticipo potrà essere richiesto sull'importo del contributo concesso a seguito della comunicazione del GAL, a fronte dell'accensione di **idonea garanzia fideiussoria** di importo corrispondente al **100%** dell'importo richiesto. La garanzia a favore di ARPEA dovrà essere resa nel seguente modo:
    - polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, contratta con un istituto di credito o assicurativo, secondo il modello pubblicato sul sito di ARPEA. Gli istituti assicurativi che rilasciano le polizze fideiussorie devono essere iscritti all'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) e autorizzati per il ramo cauzioni. La garanzia dovrà avere efficacia fino a quando non verrà rilasciata apposita autorizzazione allo svincolo da parte di ARPEA; si precisa che la fidejussione/garanzia verrà svincolata a seguito di accoglimento della domanda di saldo e comunque su autorizzazione di ARPEA: dovrà pertanto avere efficacia fino a tale scadenza.
  - copia di un documento di identità<sup>3</sup> in corso di validità<sup>4</sup> del Legale Rappresentante del beneficiario.

<sup>3</sup> Carta di identità o documento di riconoscimento equipollente ai sensi del comma 2 dell'art. 35 del D.P.R. 445/2000.

4. Il pagamento è disposto da ARPEA, sulla base degli elenchi di liquidazione predisposti dal GAL.

### 23.2 Domanda di saldo

5. La domanda di saldo deve essere presentata telematicamente sull'applicativo di Sistema Piemonte **alla scadenza indicata all'art. 13 del Bando**, fatte salve eventuali proroghe richieste e concesse dal GAL ai sensi dell'art. 27 del Bando.
6. La richiesta di saldo presentata oltre i termini, in assenza di richiesta di proroga, **non è ricevibile** e determina la revoca del contributo concesso con **la restituzione delle somme già percepite per anticipi, maggiorate degli interessi legali**. Il pagamento è disposto da ARPEA che si avvale del GAL per l'istruttoria, in forza dell'apposita convenzione stipulata ai sensi dell'Art. 7 del Regolamento (UE) n. 1306/2013.
7. Alla domanda di pagamento di saldo, presentata **esclusivamente per via telematica** tramite la compilazione della domanda informatizzata presente sul portale SIAP (Sistema Piemonte) e nelle medesime modalità delle precedenti domande, il beneficiario deve allegare la seguente documentazione:
- relazione finale sui lavori/attività svolti, comprensiva (qualora dovuti) di eventuali certificati di omologazione e/o collaudo, tavole, computo metrico e di quadro economico finale, contabilità finale dei lavori redatta ai sensi della vigente normativa, ecc...
  - dichiarazione di agibilità del direttore dei lavori, qualora dovuta;
  - dichiarazione di conformità degli impianti, qualora dovuta;
  - dichiarazione di inizio attività produttiva (per investimenti produttivi) o di attività in genere (per investimenti in altri settori che richiedano l'avvio dell'attività), qualora dovuta;
  - ulteriori documenti comprovanti la regolare procedura autorizzativa regolarizzati in itinere, qualora dovuti;
  - per quanto riguarda la documentazione fiscale giustificativa delle spese sostenute (fatture o documentazione probante equivalente) e dei pagamenti effettuati dovrà essere allegata con le seguenti modalità:
    - tutte le fatture devono essere intestate al Beneficiario e devono obbligatoriamente rispettare quanto indicato all'art. 17 "*Modalità di pagamento*" **pena l'inammissibilità dell'importo relativo**;
    - dovrà essere caricata a Sistema in una apposita sezione denominata "Documenti di spesa". Per le modalità di rendicontazione delle spese si rimanda al manuale operativo: <http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/agricoltura/servizi/868-programma-di-sviluppo-rurale-2014-2020-procedimenti/3336-guida-al-servizio>;
    - L'introduzione dell'obbligo di emissione di fattura elettronica per tutti gli operatori economici (con le deroghe previste dalla norma) comporta che le fatture elettroniche siano caricate sull'applicativo nelle seguenti forme alternative:
      - copia analogica in formato .pdf con foglio di stile (formato) ministeriale;
      - copia analogica in formato .pdf con fogli di stile (formati) diversi da quello ministeriale derivanti dai software dedicati per la fatturazione elettronica.Il formato .xml dovrà però essere disponibile per la verifica in sede di controllo in loco, come descritto all'art. 24.2;
- dovrà essere garantita la tracciabilità dei pagamenti effettuati, mediante copia di disposizioni di pagamento, estratti conto con evidenza dei pagamenti relativi all'intervento; a tale proposito si evidenzia che tutti i pagamenti devono essere effettuati solo da conti correnti intestati (o cointestati) al beneficiario del contributo e non a soggetti terzi, e utilizzando gli strumenti e le modalità di pagamento consentiti all'art. 17, **pena la parziale o totale mancata liquidazione del contributo spettante**.
  - per i lavori edili computo metrico consuntivo che consenta (tramite l'elaborazione di macro voci e voci di spesa) un agevole e indiscutibile raffronto con le fatture emesse e liquidate. Il computo metrico per il Saldo dovrà anche essere raffrontabile (voce per voce) con il computo metrico presentato eventualmente per la variante e in allegato alla domanda di sostegno. Tra la spesa accertata da fatture e la spesa risultante dal computo metrico a saldo verrà ammessa la spesa minore
  - in caso di IVA non recuperabile ai sensi dell'art.37 comma 11 Reg. 1303/2013, dichiarazione da parte dell'Ente in merito all'irrecuperabilità dell'IVA e relativa motivazione;
  - esauriente documentazione fotografica degli investimenti realizzati;
  - copia di un documento di identità<sup>5</sup> in corso di validità<sup>6</sup> del Legale Rappresentante del beneficiario.

<sup>4</sup> Qualora venga esibito un documento di riconoscimento non in corso di validità è necessario che l'interessato dichiari al fondo della fotocopia del documento, che i dati ivi contenuti non hanno subito variazioni dalla data di rilascio (art. 45 D.P.R. 445/2000).

<sup>5</sup> Carta di identità o documento di riconoscimento equipollente ai sensi del comma 2 dell'art. 35 del D.P.R. 445/2000.

<sup>6</sup> Qualora venga esibito un documento di riconoscimento non in corso di validità è necessario che l'interessato dichiari al fondo della fotocopia del documento, che i dati ivi contenuti non hanno subito variazioni dalla data di rilascio (art. 45 D.P.R. 445/2000).

8. I beneficiari sono tenuti all'osservanza delle disposizioni normative inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari (Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii).

## Art. 24 Istruttoria delle domande di pagamento

### 24.1 Istruttoria del GAL

1. L'organo istruttore delle domande di pagamento procede ai seguenti controlli amministrativi:
  - a) Verifica della conformità dell'operazione con quanto ammesso al sostegno, compresi la completezza della documentazione richiesta, il mantenimento degli impegni e il rispetto dei criteri di selezione grazie ai quali è stato determinato il punteggio (per il saldo).
  - b) Verifica tecnica sugli interventi attuati e rendicontati in base ai costi sostenuti.
  - c) Verifica dei costi sostenuti e dei pagamenti effettuati, vale a dire che le spese sostenute siano relative all'intervento finanziato e la documentazione fiscale sia conforme alle richieste del Bando. Per i lavori verifica sul computo metrico dello stato finale dei lavori e confronto con la spesa accertata da fatture (accertamento della spesa).
  - d) Verifica dell'assenza di doppi finanziamenti irregolari.
  - e) Definizione della spesa accertata e del contributo ammesso.
  - f) Visita in situ, sul luogo (collaudo, per il saldo) per verificare la realizzazione dell'intervento, valutando la conformità al progetto ammesso a finanziamento.
2. A conclusione delle procedure, l'organo istruttore delle domande di pagamento redige un verbale di istruttoria contenente la proposta di esito (prendendo atto dell'eventuale verbale di controllo in loco come infra descritto):
  - **Negativo** indicando le motivazioni per le quali l'istruttoria ha determinato tale esito negativo;
  - **Positivo** indicando gli elementi che hanno determinato l'esito positivo, cioè il rispetto degli impegni essenziali (art. 21.3 comma 9), l'importo totale accertato anche in funzione della valutazione delle check list di autovalutazione post-aggiudicazione, e delle istruttorie sulle fasi precedenti;
  - **Parzialmente positivo** nel caso di esclusione di voci di spesa, di riduzioni e sanzioni (es. per mancata osservanza degli impegni accessori ai sensi art. 21.3 comma 10 del Bando o delle norme sugli appalti pubblici), indicando gli elementi che hanno determinato l'esito parzialmente positivo, e l'ammontare del premio da liquidare.

In caso di **esito negativo o parzialmente positivo**, il Responsabile del Procedimento ne informa il beneficiario il quale, entro 10 giorni consecutivi a partire dal giorno successivo alla data di ricezione della PEC, può presentare per iscritto le controdeduzioni corredate da eventuali documenti come previsto dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e dall'articolo 17 della Legge Regionale 14 ottobre 2014 n. 14 (partecipazione al procedimento istruttorio).

Di queste controdeduzioni è dato conto nel verbale di istruttoria che deve spiegare il motivo del loro accoglimento o della loro non accettazione; dell'esito di tale esame è data la prevista comunicazione a coloro che hanno presentato controdeduzioni nella motivazione del verbale di istruttoria e del provvedimento finale.

3. Sulla base dei controlli amministrativi effettuati l'organo istruttore determina l'importo totale **accertato** e il **relativo contributo** da liquidare.
4. In conformità con le procedure previste dalle disposizioni sul procedimento amministrativo, il funzionario di grado superiore acquisisce i verbali delle domande di pagamento (anticipo, saldo) istruite, inserendole in un elenco di liquidazione che viene sottoposto ad approvazione (o ratifica) del Consiglio di Amministrazione del GAL, unitamente ai relativi verbali di collaudo.

A seguito dell'approvazione del Consiglio di Amministrazione, o preliminarmente al CdA ma con successiva ratifica, gli elenchi vengono trasmessi ad ARPEA tramite il portale SIAP.

### 24.2 Controlli di ARPEA

5. ARPEA effettua il controllo in loco su un idoneo campione di domande di pagamento, tale da rappresentare almeno il 5% della spesa pagata ogni anno civile dall'Organismo Pagatore Regionale. Pertanto, se la domanda rientra nel campione del 5% della spesa pagata annualmente, tale domanda sarà sottoposta al controllo in loco per la verifica:
  - a) dell'attuazione dell'operazione in conformità alle norme applicabili;
  - b) di tutti i criteri di ammissibilità;
  - c) degli impegni e degli altri obblighi relativi alle condizioni per la concessione del sostegno che è possibile controllare al momento della visita;
  - d) dell'esattezza dei dati dichiarati dal beneficiario (raffrontandoli con i documenti giustificativi), compresa l'esistenza di documenti, contabili o di altro tipo, a corredo delle domande di pagamento presentate dal

beneficiario e, se necessario, un controllo sull'esattezza dei dati contenuti nella domanda di pagamento sulla base dei dati o dei documenti commerciali tenuti da terzi.;

e) della destinazione (o prevista destinazione) dell'operazione che deve coincidere con quanto ammesso.

I controlli in loco possono essere preceduti da un preavviso che non può essere superiore a 14 giorni. Sulla base dell'esito del controllo in loco effettuato il controllore redige apposito verbale eventualmente rideterminando la spesa accertata ed il relativo contributo.

6. Il GAL effettua il controllo delle autodichiarazioni fornite dai beneficiari per le pratiche estratte da ARPEA, come previsto dalla normativa regionale di riferimento (L.R.14/2014); si precisa che per le domande di pagamento estratte verranno controllate tutte le dichiarazioni presenti in tutte le istanze presentate dai beneficiari (dalla domanda di sostegno alla domanda di saldo).
7. Relativamente alla verifica della conformità delle fatture presentate con gli originali in possesso del beneficiario, in caso di fatture elettroniche queste dovranno essere trasmesse al controllore (mediante trasmissione di integrazioni) nel formato tracciato .xml. o .xml.p7m originale. Il funzionario controllore mediante applicazioni disponibili online, potrà "leggere" il file tracciato trasmesso e confrontarlo dunque con il pdf allegato alla domanda di pagamento.

### 24.3 Controlli ANTIMAFIA

8. Ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs 159/2011 e dalla L. 161/2017 e s.m.i., al fine dell'erogazione di contributi/premi è necessaria la verifica dell'informazione antimafia. La richiesta e l'acquisizione delle certificazioni antimafia devono essere effettuate tramite la Banca Dati Nazionale Unica per la Documentazione Antimafia (BDNA), come da procedura pubblicata sul sito del Ministero dell'Interno. La documentazione che il GAL, in qualità di Organismo Delegato, deve acquisire al fine dell'inserimento della richiesta di informazione e/o comunicazione antimafia su BDNA, debitamente sottoscritta dal beneficiario, è archiviata e consultabile all'interno del fascicolo aziendale del richiedente presente nell'Anagrafe Agricola Unica del Piemonte (Sistema Piemonte) nella sezione Documenti.
9. Le dichiarazioni sottoscritte dal beneficiario e inserite nell'apposita sezione del fascicolo aziendale e utilizzate per effettuare la richiesta di informazione antimafia hanno una validità di 6 mesi dalla data di sottoscrizione delle stesse.
10. La richiesta di informazione antimafia ha una validità di 1 anno dalla data di protocollo della stessa. Pertanto passato l'anno e in assenza di informazione antimafia è necessario provvedere all'inserimento di una nuova richiesta di informazione.
11. L'informazione antimafia ha una validità di dodici mesi dalla data dell'acquisizione (art. 86, co. 2 D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.), salvo che non siano intercorse modificazioni dell'assetto societario (art. 86, co. 3 D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.) che devono essere prontamente segnalate da parte del beneficiario, inserite all'interno della documentazione del fascicolo aziendale in maniera tale da poter effettuare una nuova richiesta di informazione antimafia.
12. Il GAL, in qualità di Organismo Delegato, deve verificare la presenza e/o validità di una richiesta di informazione antimafia o dell'informazione stessa alla data d'inserimento della domanda di pagamento (di qualsiasi tipo, vale a dire anticipo acconto o saldo), alla chiusura dell'istruttoria e inserimento della pratica all'interno di un elenco di liquidazione. Nel caso in cui tale certificazione non fosse presente, fosse scaduta, o fosse in scadenza (45 gg dalla scadenza), l'Organismo Delegato deve provvedere ad effettuare una richiesta. E' necessario effettuare una richiesta di informativa antimafia per procedimento (codice domanda). In presenza di un'informativa antimafia questa è valida a livello di CUAA.
13. All'atto dell'esecuzione dei controlli SIGC da parte dell'Organismo Delegato, l'applicativo Sistema Piemonte segnala la necessità di acquisizione della certificazione antimafia. Al momento della richiesta della certificazione antimafia, la domanda di pagamento può essere chiusa e approvata inserendo i dati della richiesta (data, protocollo, ...) nella finestra di correzione del controllo bloccante all'interno del procedimento, oppure nella apposita sezione "Certificato Antimafia" dell'applicativo Sistema Piemonte PSR 2014-20. Previa risoluzione dell'anomalia sarà possibile inserire in elenco di liquidazione la domanda. Trascorsi 30 giorni dalla data di richiesta su BDNA (data calcolata in base alla data di protocollo della richiesta inserita sul sistema informativo), ARPEA potrà effettuare il pagamento "sotto condizione risolutiva".
14. Le informazioni antimafia ricevute da parte delle Prefetture dovranno essere inserite dall'Organismo Delegato direttamente nella apposita sezione "Registro antimafia" dell'applicativo PSR 2014-20 Procedimenti.
15. In attesa dell'accreditamento del GAL Langhe Roero Leader presso la BDNA, il controllo antimafia è effettuato da ARPEA.

## Art. 25 Riduzioni e sanzioni

1. Ai sensi del Reg. (UE) 809/2014, art. 63, qualora il contributo richiesto, in domanda di pagamento superi di più del 10% quello erogabile a seguito delle verifiche, si applica una sanzione pari alla differenza tra i due valori, comunque non oltre la revoca totale del sostegno. L'eventuale riduzione del contributo, calcolata come sopra indicato, si applica anche a seguito dei controlli in loco ed ex post.
2. Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all'autorità competente di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.
3. In applicazione delle deliberazioni e determinazioni di applicazione del DM attuativo del Reg. 640/14, art. 35 (documenti attuativi) sono stati definiti gli impegni ai quali le operazioni finanziate dal presente bando dovranno sottostare (art. 21.3 del Bando).
4. In caso di mancato rispetto di tali impegni, si applica per ogni infrazione una riduzione parziale o totale dei pagamenti ammessi, per la tipologia di operazione a cui si riferiscono gli impegni violati. La percentuale della riduzione è determinata in base alla gravità, entità e durata di ciascuna violazione secondo le modalità meglio specificate dalla D.G.R. n. 32-4953 del 2 maggio 2017. In caso di violazioni di gravità, entità e durata di livello massimo, il beneficiario è escluso dal sostegno con conseguente revoca della concessione e recupero degli importi indebitamente percepiti.

## Art. 26 Controlli ex post

1. Successivamente all'erogazione del saldo l'investimento finanziato può essere soggetto ad un controllo ex post da parte di Arpea, per la verifica della sussistenza dell'investimento nelle modalità con cui è stato finanziato. Infatti, ai sensi del Reg. 1303/2013 art. 71, se entro cinque anni dal pagamento finale del contributo si verifica una delle seguenti condizioni:
  - a) cessazione o rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area del GAL;
  - b) cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
  - c) una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari;il contributo è restituito dal beneficiario in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

## Art. 27 Proroghe

1. Il beneficiario, per la realizzazione degli interventi e per la presentazione della relativa domanda di saldo, può richiedere **proroghe per un periodo massimo di 6 mesi** a decorrere dal giorno successivo alla scadenza definita dal Bando per la realizzazione degli interventi.
2. La richiesta di proroga deve essere debitamente motivata e riguardare motivazioni oggettive e non imputabili alla volontà del beneficiario. In ogni caso, a suo insindacabile giudizio, il GAL si riserva di non approvare la richiesta di proroga. Potranno essere valutate eccezioni esclusivamente in considerazione delle condizioni pedo-climatiche particolarmente sfavorevoli.
3. La **richiesta di proroga** deve essere presentata al GAL entro **10 giorni consecutivi** antecedenti alla scadenza del termine per la realizzazione degli investimenti, esclusivamente tramite il portale SIAP (Sistema Piemonte); non saranno accettate richieste di proroga trasmesse in modalità diversa. L'organo istruttore delle domande di sostegno istruisce la richiesta di proroga e formula una proposta al Consiglio di Amministrazione del GAL. Il Consiglio di Amministrazione del GAL può concedere o non concedere la proroga comunicando, in entrambi i casi via PEC, la decisione al beneficiario. Su delibera del Consiglio di Amministrazione, il RUP può essere autorizzato alla concessione della proroga con successiva ratifica in CdA.
4. La richiesta di proroga sospende il termine di scadenza per la realizzazione degli investimenti, fino all'emanazione del provvedimento di concessione o meno da parte del GAL, il quale individuerà eventualmente la nuova scadenza.

## Art. 28 Varianti

### 28.1 Definizione di variante

1. Sono considerate varianti i cambiamenti del progetto originario, anche con annullamento di voci di spesa contenute nella domanda di sostegno e/o inserimento di nuove voci, a condizione che non comportino modifiche

agli obiettivi e ai parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile e che sia garantito il mantenimento dei requisiti che hanno determinato l'approvazione del progetto in base ai criteri di selezione.

2. **Ai sensi del presente Bando la variante è quindi da intendersi come variazione del progetto iniziale approvato dal GAL e non è riconducibile ad altre definizioni individuabili in altra normativa o regolamentazione.**

3. Nel corso della realizzazione del progetto finanziato, non sono considerate varianti:

- a. gli adattamenti tecnico-economici come di seguito descritti: i richiedenti possono, nel corso della realizzazione degli investimenti, apportare adattamenti tecnico-economici agli investimenti approvati purché questi rappresentino al massimo il 20% della spesa totale ammessa a finanziamento, al netto delle spese generali e tecniche.

L'adattamento tecnico-economico deve:

- rispettare tutta la disciplina di cui alla misura del presente bando cui si riferisce la domanda;
- rispettare gli obiettivi specifici della linea d'intervento;
- confermare la finalità del progetto iniziale approvato;
- non comprendere nuove voci di spesa;
- non comportare l'aumento della spesa ammessa e del contributo concesso nonché una riduzione del punteggio di merito;
- rappresentare al massimo il 20% della spesa totale ammessa a finanziamento, al netto delle spese generali e tecniche. Per calcolare l'entità dell'adattamento tecnico-economico (con massimale del 20%), l'importo massimo dello scostamento in aumento di una o più voci di spesa già esistenti non può superare complessivamente il 20% della spesa ammessa (eventualmente anche a seguito di variante); tale importo chiaramente andrà a compensare una riduzione di pari entità o superiore per una o più altre voci di spesa. Non sono ammesse variazioni in aumento della spesa ammessa.

Gli adattamenti tecnico-economici non comportano una richiesta telematica sul SIAP (Sistema Piemonte) al GAL.

- b. i cambi di fornitore (da documentare con ulteriori richieste di preventivi);
  - c. le volture delle domande ad altri soggetti, a seguito di trasformazione aziendale, cessione/ fusione/ incorporazione, variazione di ragione sociale, insediamento di eredi, ecc. (per tali procedure si richiede la semplice variazione di intestazione del beneficiario) a condizione che sia garantita la possibilità di identificare il bene e fermo restando l'importo della spesa ammessa in sede di istruttoria.
4. Le suddette modifiche sono considerate ammissibili in sede di accertamento finale, nei limiti della spesa ammessa a finanziamento, purché siano motivate nella relazione tecnica finale e non alterino le finalità del progetto originario.
5. Le varianti presentate dovranno comunque rispettare la previsione secondo la quale il costo totale dell'intervento successivo alla variante non potrà essere inferiore al 70% del costo totale ammesso a contributo in fase di iniziale presentazione della domanda di sostegno, fatte salve economie derivanti da scontistica o ribassi d'asta.

## 28.2 Presentazione della domanda di variante

6. La domanda di variante può essere presentata unicamente con riferimento alle domande istruite e finanziate. Il beneficiario può presentare al massimo n. 1 richiesta di variante.

7. La richiesta di variante deve essere presentata telematicamente al GAL al massimo **entro 30 giorni consecutivi antecedenti alla scadenza** del termine per la conclusione degli interventi, inoltrando tramite SIAP al GAL un'apposita domanda di variante corredata da:

- a. relazione tecnica con le motivazioni delle modifiche del Progetto inizialmente approvato dal GAL;
- b. documentazione di cui all'art. 21.2 *"Contenuto della domanda telematica di sostegno e documentazione da presentare"*, debitamente aggiornata in relazione alla variante richiesta;
- c. quadro di confronto chiaro ed esplicito, tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito della variante. I Computi Metrici, a partire da quello presentato in allegato alla domanda di sostegno, devono essere confrontabili in dettaglio voce per voce e redatti utilizzando la stessa edizione del prezziario regionale;
- d. in caso di intervento soggetto ad autorizzazione da parte della Soprintendenza, occorrerà produrre al GAL, prima di avviare i lavori di variante, copia del nulla osta rilasciato dalla Soprintendenza relativo alla variante;

8. **Le varianti devono sempre essere richieste al GAL e da questo approvate; l'acquisto dei beni o la realizzazione delle opere oggetto di variante eseguiti prima della presentazione su SIAP della domanda di variante sono effettuati a totale rischio e pericolo del beneficiario che non potrà pretendere alcun beneficio in caso di respingimento parziale o totale della variante.**

## 28.3 Istruttoria della domanda di variante

9. L'organo istruttorio delle domande di sostegno istruisce la domanda di variante ai fini della determinazione della spesa ammissibile e del contributo concesso. La variante è autorizzata a condizione che:

- a. la nuova articolazione della spesa non alteri le finalità originarie del progetto;

- b. rispetti le caratteristiche tecniche degli interventi, le condizioni e i limiti indicati nelle disposizioni attuative del presente bando;
  - c. non determini una diminuzione del punteggio attribuito che causi l'esclusione della domanda dalla graduatoria delle domande finanziate;
  - d. non comporti un aumento del contributo concesso (eventuali maggiori spese sono totalmente a carico del richiedente);
10. L'esito dell'istruttoria è sottoposto dall'organo istruttore ad approvazione del Consiglio di Amministrazione del GAL e comunicato tempestivamente al beneficiario a cura del Responsabile del Procedimento. Il beneficiario che esegua le varianti preventivamente richieste al GAL, ma senza attendere l'autorizzazione del GAL si assume il rischio che gli interventi realizzati in variante non siano considerati ammissibili in fase di domanda di pagamento, nel caso in cui la variante non sia stata successivamente autorizzata dal GAL. In caso di mancata autorizzazione della variante richiesta, ai fini della domanda di pagamento rimane valido il progetto finanziato inizialmente.

### **Art. 29 Decadenza dal contributo**

1. La domanda ammessa a finanziamento decade totalmente a seguito di:
  - a. perdita dei requisiti di ammissione;
  - b. mancata conclusione e rendicontazione degli interventi approvati dal GAL entro il termine fissato, fatte salve le possibilità di proroga;
  - c. realizzazione di investimenti con spesa ammissibile inferiore alla soglia minima, salvo quanto previsto all'art. 16 comma 5 (economie derivanti da scontistica o ribasso d'asta);
  - d. realizzazione di investimenti che non rispondono a requisiti di funzionalità e completezza;
  - e. mancato rispetto degli **impegni essenziali** di cui all'art. 21.3 comma 9;
  - f. violazione del divieto di cumulo dei contributi;
  - g. non veridicità delle dichiarazioni presentate;
  - h. esito negativo dell'eventuale controllo ex post.
2. In caso di mancato rispetto degli **impegni accessori** di cui all'art. 21.3 comma 10 la domanda ammessa a finanziamento decade invece solo parzialmente.
3. In tali casi i beneficiari sono tenuti alla restituzione dei contributi ricevuti e dei relativi interessi, fatta salva l'applicazione di ulteriori sanzioni che venissero disposte a livello regionale, nazionale o comunitario.

### **Art. 30 Partecipazione del beneficiario all'iter della domanda**

1. Dopo aver presentato domanda, il beneficiario si può trovare di fronte a una serie di situazioni che richiedono di intervenire sulla domanda medesima. La domanda infatti può essere:
  - ritirata (per rinuncia o revoca);
  - non ammessa; è possibile chiedere il riesame della domanda o ricorrere alle Autorità competenti;
  - soggetta ad errori palesi, cause di forza maggiore, ecc.

#### **30.1 Ritiro della domanda**

2. In qualsiasi momento il richiedente può rendersi conto che non è più in grado di portare avanti l'investimento per cui ha richiesto il sostegno. In tal caso può procedere con la rinuncia della domanda di sostegno direttamente dal portale SIAP (Sistema Piemonte), con le modalità previste dall'applicativo, se la domanda stessa non è ancora stata ammessa al finanziamento. Diversamente il beneficiario farà richiesta scritta di rinuncia al Responsabile del Procedimento, che procederà con la revoca direttamente sul SIAP.

#### **30.2 Riesami/ricorsi**

3. Nel caso di domanda non ammessa al finanziamento o di esito negativo di domande di pagamento o di controlli (con revoca del sostegno), il beneficiario può richiedere all'ente istruttore il riesame della pratica ed eventualmente impugnare il provvedimento di rigetto di fronte all'autorità giudiziaria competente con le modalità e tempistiche stabilite per legge e citate nei provvedimenti medesimi.

#### **30.3 Errori palesi e loro correzione**

4. Nel caso in cui il beneficiario si sia reso conto di aver commesso un errore palese nella compilazione di qualsiasi domanda, può richiedere all'ente istruttore la correzione in qualsiasi momento, purché prima della comunicazione

via PEC di avvio del procedimento di istruttoria delle domande e comunque purché non sia ancora stato informato dal GAL circa gli eventuali errori contenuti nella domanda né di un eventuale controllo in loco.

5. Per la correzione dell'errore palese (come previsto dal Manuale delle procedure, controlli e sanzioni di ARPEA al quale si rimanda) il beneficiario deve produrre la documentazione che dimostri l'evidenza dell'errore (mero errore materiale) e di aver agito in buona fede.

### 30.4 Cause di forza maggiore

6. Ai fini del sostegno, la "forza maggiore" e le "circostanze eccezionali" possono essere, in particolare, riconosciute nei seguenti casi:
  - a. il decesso del beneficiario;
  - b. l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
  - c. una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'oggetto dell'intervento;
  - d. la distruzione fortuita dell'oggetto di intervento;
  - e. un'epizoozia o una fitopatia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del Beneficiario;
  - f. l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'oggetto dell'intervento se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.
7. In tali casi, entro **15 giorni lavorativi** dalla data in cui il beneficiario (o il suo rappresentante) sia in condizione di farlo, dev'essere comunicata via PEC la causa di forza maggiore unitamente alla relativa documentazione probante.

### Art. 31 Comunicazione di cessione di azienda/attività con subentro degli impegni

1. Nel caso il beneficiario ceda totalmente o parzialmente la sua azienda/impresa/attività ad un altro soggetto nel periodo intercorrente tra la presentazione della domanda di sostegno e il termine ultimo del periodo del rispetto degli impegni, a quest'ultimo è consentito il subentro purché sia in possesso dei requisiti di ammissibilità e dei requisiti di valutazione necessari al mantenimento nella graduatoria definitiva in posizione utile al finanziamento.
2. Per qualsiasi motivo, e per ammettere la sussistenza della pratica anche dopo il passaggio, occorre verificare che le ragioni di cambio:
  - a) consentano comunque la realizzazione della totalità degli interventi approvati dal GAL;
  - b) consentano comunque il mantenimento degli investimenti e degli impegni sottoscritti dal beneficiario iniziale con la domanda di sostegno e per i quali si beneficia del contributo.
3. Pertanto, il beneficiario iniziale presenterà domanda di voltura della pratica al GAL segnalando le generalità del nuovo beneficiario (che dovrà aver costituito idoneo fascicolo aziendale) e i motivi del cambio, mentre il nuovo beneficiario dovrà dichiarare:
  - a) la conoscenza delle disposizioni del presente Bando e della correlata normativa di riferimento che ne disciplina le varie fattispecie;
  - b) la propria volontà a proseguire gli investimenti per completare gli interventi approvati dal GAL (e ammessi a contributo) e a mantenere gli impegni correlati alla domanda.
4. Il GAL provvederà a verificare la sussistenza delle condizioni per la voltura della pratica, vale a dire:
  - a) in caso di trasferimento parziale o totale dell'azienda/impresa/attività ad altro soggetto (per cessione parziale o totale, affitto parziale o totale, ecc.), chi subentra nella proprietà o conduzione deve assumere l'impegno del cedente per la durata residua, nel pieno rispetto dei vincoli temporali definiti dal Bando;
  - b) possesso da parte del beneficiario che subentra dei requisiti, soggettivi e oggettivi, posseduti dal beneficiario originario cedente, che consentano il verificarsi della condizione di cui al comma 1.
5. Se il subentrante assume formalmente gli impegni, il beneficiario che ha ceduto parzialmente o totalmente l'azienda/impresa/attività non è tenuto a restituire le somme già percepite e il subentrante diviene responsabile del rispetto dell'impegno per tutta la durata residua.
6. Per quanto riguarda la responsabilità a fronte di irregolarità che fanno decadere totalmente o parzialmente la domanda con conseguenti recuperi di somme indebitamente erogate anche a valenza retroattiva, si individuano le seguenti due situazioni:
  - a) inadempienza imputabile al soggetto subentrante: il subentrante è tenuto a restituire il contributo già erogato, anche per il periodo già trascorso;
  - b) inadempienza, rilevata dopo il cambio del beneficiario, imputabile al soggetto cedente: il cedente è tenuto a restituire il contributo erogato.
7. In caso di successiva rinuncia da parte del subentrante, rimarranno a suo carico tutti gli oneri conseguenti.

8. Qualora il beneficiario non possa continuare a rispettare gli impegni assunti in quanto la sua azienda/impresa/attività risulta interessata da operazioni di ricomposizione fondiaria o da altri interventi pubblici di riassetto fondiario, gli impegni assunti dovranno essere adattati, per il periodo rimanente, alla nuova realtà del soggetto. Se ciò non fosse possibile, l'impegno termina senza alcun recupero delle somme già erogate.

## Art. 32 Normativa

1. Le Normative di riferimento possono essere ricavate da:

- Regolamento (UE) 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Regolamento (UE) 1305/2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Reg. (UE) n. 1307/2013 (agricoltore in attività);
- Reg. (UE) n. 1308/2013;
- Reg. (UE) 702/2014 (definizione di PMI);
- Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014, che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014, recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- Regolamento (UE) n. 1306/2013 del parlamento europeo e del consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1242 DELLA COMMISSIONE del 10 luglio 2017 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Regolamento Delegato (UE) n. 640/2014 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- D.M. MIPAAF n. 1867 del 18/01/2018 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale"
- D.M. MIPAAF n. 2490 del 25/01/2017 che detta la Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale ai sensi del regolamento (UE) n. 809/2014 e del regolamento (UE) n. 640/2014;
- DM 350 del 8 sett. 1999
- Legge 381/1991 art. 4 e s.m.i che fornisce la definizione di persone svantaggiate;
- Legge n. 68 del 12 marzo del 1999 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";
- D. Lgs. 50/2016 Codice degli appalti e delle concessioni;
- D.Lgs 34/2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali"
- Deliberazione della Giunta Regionale 2 maggio 2017, n. 32-4953 PSR 2014-2020 - misure di sostegno non connesse alla superficie e agli animali: disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento in attuazione dei regg. (UE) n. 1306/2013 e n. 640/2014 e s.m.i. e del Decreto Mipaaf n. 2490 del 25 gennaio 2017;
- L.R. n. 19/2015 Riordino del sistema di gestione delle aree protette regionali e nuove norme in materia di Sacri Monti. Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità) e s.m.i. ;
- L.R. 56/1977 "Tutela ed uso del suolo";
- L.R. 45/1989 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici" e s.m.i.
- L.R. 4/2009 "Gestione e promozione economica delle foreste" e s.m.i.
- L.R. 1/2019 "Riordino delle norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale"
- Regolamento Regionale 20 settembre 2011, n. 8/R recante: "Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste). Abrogazione dei regolamenti regionali 15 febbraio 2010, n. 4/R, 4 novembre 2010, n. 17/R, 3 agosto 2011, n. 5/R"

- Trasformazione del bosco in altra destinazione d'uso <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/foreste/tutela-bosco-territorio/trasformazione-bosco-altra-destinazione-duso>
- L.R. 95/1995 Interventi regionali per lo sviluppo del sistema agroindustriale piemontese
- L.R. 21/2016 Disposizioni per favorire la costituzione delle associazioni fondiarie e la valorizzazione dei terreni agricoli e forestali
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 63-5027 dell'8 maggio 2017 "Legge regionale 2 novembre 2016, n.21, art.4. Approvazione delle linee guida per la redazione dello statuto delle associazioni fondiarie
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 92-5523 del 3 agosto 2017 "Legge regionale 2 novembre 2016, n.21, art. 9. Approvazione delle linee guida per la redazione dei piani di gestione dei terreni delle associazioni fondiarie"
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 24 - 6390 del 19 gennaio 2018 "Legge regionale 2 novembre 2016, n. 21, art. 9. Associazioni fondiarie: modalità e criteri per l'assegnazione o la revoca dei terreni incolti o abbandonati"
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 37-6978 del 1 giugno 2018 "Legge regionale 2 novembre 2016, n. 21, art. 10. Associazioni fondiarie: modalità e criteri di assegnazione dei finanziamenti"
- Determinazione n. 1713 del 12 giugno 2018 - Disposizioni per l'assegnazione dei terreni incolti o abbandonati
- L.R. n. 34 del 22 dicembre 2008 "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro"
- Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-20 "Rete rurale nazionale 2014-2020" – Mipaaf.
- Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Piemonte, approvato con la decisione C(2015)7456 del 28 ottobre 2015 della Commissione Europea e recepito con la Deliberazione della Giunta Regionale 9 novembre 2015, n. 29-2396, e ss.mm.ii.;
- PSL (Programma di sviluppo locale) 2014-2020 del GAL Langhe Roero Leader "P.R.O.S.P.E.T.T.I.V.E. PANORAMICHE Langhe e Roero", approvato dalla Regione Piemonte con Determinazione Dirigenziale n. 2987/A1808A del 27 ottobre 2016 (Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, montagna, foreste, protezione civile, trasporti e logistica - Settore Sviluppo della Montagna e Cooperazione Transfrontaliera) e ss.mm.ii.;
- Guida al recupero dell'architettura tradizionale e del paesaggio rurale del GAL Langhe Roero Leader <https://www.langheroeroleader.it/Gal.aspx/Manuale%20Architettonico%20e%20Paesaggistico>;
- MANUALE DELLE PROCEDURE CONTROLLI E SANZIONI - Misure non SIGC - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte, redatto da ARPEA Area Autorizzazione Pagamenti – Tecnico, vigente alla data di pubblicazione del Bando;
- LINEE GUIDA PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI ERRORI PALESI redatte da ARPEA, vigenti alla data di pubblicazione del Bando;
- Normativa/regolamentazione vigente di livello nazionale, regionale, locale inerente gli interventi oggetto di domanda di contributo al GAL, in quanto applicabili anche ai fini dell'ottenimento delle autorizzazioni prescritte; in particolare:
  - Normative del Piano Regolatore vigente nel Comune di riferimento;
  - Regolamento edilizio del Comune di riferimento, eventualmente comprensivo delle integrazioni fornite dal Manuale/Guida al recupero dell'architettura tradizionale e del paesaggio rurale del GAL Langhe Roero Leader di cui all'art. 2 comma 2 lettera p);
  - Normative specifiche connesse all'approvazione dei Progetti edilizi da parte della Commissione per il Paesaggio operante nell'area di riferimento.
  - Altre normative specifiche applicabili alla tipologia e alle caratteristiche dell'intervento oggetto di contributo
  - Prezzario Regionale, in vigore al momento della presentazione della domanda di aiuto.

### Art. 33 Informazioni e pubblicità sul sostegno da parte del FEASR

1. Il Reg. di esecuzione (UE) n. 808/2014<sup>7</sup> della Commissione prevede che alcuni interventi realizzati attraverso il PSR 2014-2020, gli investimenti e i progetti attuati sul territorio siano accompagnati da azioni di informazione e comunicazione. Tutte le azioni di informazione e comunicazione a cura del beneficiario devono fare riferimento al sostegno del FEASR, al PSR e alla Misura di riferimento del Bando.
2. Di seguito i link di riferimento alle indicazioni per la realizzazione di targhe e cartelli e sulla comunicazione: [http://www.regione.piemonte.it/agri/psr2014\\_20/targhecartelli.htm](http://www.regione.piemonte.it/agri/psr2014_20/targhecartelli.htm) - Leader Misura 19.

<sup>7</sup> Art. 13 e Allegato III del Regolamento di Esecuzione UE n. 808/2014 della Commissione.

3. Tale obbligo costituisce impegno accessorio (art. 21.3 comma 10).

### Art. 34 Termini per la richiesta di informazioni/documentazione

1. Per eventuali ulteriori richieste di informazioni e/o documentazione inerenti alla presentazione della domanda, gli interessati potranno mandare un'e-mail a [info@langheroeroleader.it](mailto:info@langheroeroleader.it) o rivolgersi al GAL, esclusivamente previo appuntamento, presso la sede nel seguente orario:

GIORNO	ORARIO
Dal lunedì al giovedì	9.00 – 12.30 / 14.00 – 17.30

2. Ai fini del rispetto dei PRINCIPI DI IMPARZIALITA', EFFICACIA, PUBBLICITA' E TRASPARENZA dell'attività amministrativa di cui all'art. 1 della L. 241/1990 - e quindi della correttezza ed equanimità del procedimento di istruttoria delle domande che perverranno sul Bando in oggetto - si precisa che il GAL non può precorrere i tempi e anticipare ai singoli richiedenti le valutazioni che ricadono propriamente nell'attività istruttoria. Pertanto non verranno date risposte a quesiti relativi a casi specifici ma solo a quelli aventi carattere generale relativi alle oggettive disposizioni presenti nel Bando e alla loro interpretazione; sarà cura del richiedente valutare se la propria situazione/candidatura è rispondente o meno alle disposizioni del Bando.

### Art. 35 Disposizioni finali

1. Presentando la domanda di contributo relativa al presente Bando il beneficiario accetta integralmente le disposizioni contenute nel Bando, nel modulo di domanda e nei relativi allegati, così come pubblicati e senza l'apporto di modifiche, impegnandosi al formale e sostanziale rispetto delle stesse.
2. Il GAL si riserva di effettuare, in qualsiasi momento, accertamenti per la verifica del rispetto degli impegni assunti dai beneficiari dei contributi.
3. Per quanto non contemplato nelle disposizioni del presente Bando Pubblico si rimanda alle normative comunitarie, statali e regionali in vigore, nonché al P.S.L. (Programma di sviluppo Locale) del GAL, il cui testo è pubblicato sul sito internet al seguente link <http://www.langheroeroleader.it/Gal.aspx/Programma%20di%20sviluppo%20locale>

### Art. 36 Pubblicazione

1. Il presente Bando Pubblico sarà pubblicato sul sito internet del GAL [www.langheroeroleader.it](http://www.langheroeroleader.it) e trasmesso via e-mail, per la pubblicazione all'Albo Pretorio, ai seguenti Enti:
  - 81 Comuni del GAL,
  - Unione Montana Alta Langa,
  - Unione dei Comuni Colline di Langa e del Barolo,
  - Soci Privati del GAL.

## ALLEGATI DA COMPILARE E ALLEGARE ALLA DOMANDA

**Allegato 1: Progetto di investimento**

**Allegato 2: Quadro di raffronto totale dei preventivi e relazione tecnico economica**

**Allegato 3: Dichiarazione iscrizione CCIAA con attestazione di non essere impresa in difficoltà**

**Allegato 4: Dichiarazione sul recupero dell'IVA**

**Allegato 5: Dichiarazione di avvenuta revisione cooperativa**